



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0078288 - 27/05/2015 - USCITA

AL COMMISSARIO AD ACTA

DOTT. STEFANO SENESE

C/O

CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

LA SPEZIA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

IMPERIA

LA SPEZIA

SAVONA

**OGGETTO: Camera di commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona-
richiesta parere**

Si fa riferimento alla nota n. 7 del 25.05.2015 con la quale è stato richiesto il parere dello scrivente in merito ad alcuni aspetti relativi alla procedura di costituzione del consiglio camerale del nuovo ente camerale indicato in oggetto.

In particolare è stato chiesto il parere dello scrivente in merito alla necessità che le associazioni di categoria che intendono partecipare al procedimento di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio Riviera di Liguria – Imperia La Spezia Savona debbano utilizzare le imprese regolarmente iscritte alle medesime alla data del 31 dicembre 2014 pur se la composizione del consiglio camerale è stata definita tenendo conto dei dati economici alla data del 31.12.2013 pubblicati da questo Ministero con decreto 7 aprile 2015.

In proposito lo scrivente rappresenta che l'articolo 2 comma 2 lett. b) del decreto n. 156/2011 prevede che le associazioni imprenditoriali sono tenute ad indicare il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso; pertanto nel caso in esame alla data del 31.12.2014.

La circostanza che i dati economici sono stati validati alla data del 31.12.2013 nulla comporta; infatti, la pubblicazione dei dati economici delle camere di commercio, a seguito della verifica della loro completezza e coerenza complessiva, è necessaria alla ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori individuati

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 – fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



dall'articolo 10 della legge e, quindi, per la definizione della composizione del consiglio, mentre i dati trasmessi dalle organizzazioni sono necessari ai fini del calcolo della loro rappresentatività socio economica: soprattutto in quest'ultimo caso è quindi fondamentale far riferimento a dati quanto più vicini possibile al momento della ricostituzione del consiglio stesso e che meglio rappresentano la reale consistenza dell'organizzazione.

In altre parole una eventuale possibile contraddizione è stata tenuta presente nelle norme in questione e risolta individuando, per le diverse fasi del procedimento, i dati più aggiornati ragionevolmente disponibili e fissando, conseguentemente, le relative regole in termini uniformi.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. Vecchio', written in a cursive style.

P/E



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0110775 - 07/07/2015 - USCITA

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. GUIDO BARCELLONA
C/O

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
CALTANISSETTA

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
CALTANISSETTA
AGRIGENTO
TRAPANI

UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

**OGGETTO: Camera di commercio di Caltanissetta Agrigento Trapani- richiesta
parere**

Si fa riferimento alla nota n. 5906 del 2.07.2015 con la quale è stato richiesto il parere dello scrivente in merito ad alcuni aspetti relativi alla procedura di costituzione del consiglio camerale del nuovo ente camerale indicato in oggetto.

In particolare codesto commissario fa presente di aver avviato i necessari confronti con le organizzazioni di categoria sulla base del decreto 4 maggio 2015 con cui lo scrivente ha validato i dati economici al 31.12.2013 relativi ai parametri dei settori economici necessario per l'adozione del provvedimento commissariale concernente la ripartizione dei settori economici nel consiglio della istituenda nuova camera di commercio. Alla data del presente quesito non si è ancora pervenuti all'adozione della norma statutaria.

Poiché nel frattempo con decreto 24 giugno 2015 sono stati pubblicati i medesimi dati economici al 31.12.2014, codesto commissario chiede se, ai fini dell'adozione della norma statutaria, possano essere utilizzati i dati economici pubblicati con il medesimo decreto.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



In merito lo scrivente fa presente quanto segue.

Si ritiene, in primo luogo, precisare che il procedimento di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio deve essere avviato dal commissario ad acta nel più breve tempo possibile e che anche relativamente al presupposto dell'approvazione della norma statutaria di composizione del nuovo consiglio si deve procedere prima possibile.

Se la fase di elaborazione della norma statutaria non è ancora comunque giunta a conclusione al momento della pubblicazione dei dati, prevista ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del decreto 4 agosto 2011, n. 155, devono essere naturalmente assunti questi ultimi a base dei relativi adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. Vecchio', written over a faint, larger signature.

A small, dark circular stamp containing the letters 'DE' in a stylized font.



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. PIERLUIGI GIUNTOLI
C/O CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIVORNO

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LIVORNO
GROSSETO

UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
ROMA

OGGETTO: procedura di costituzione del Consiglio camerale ai sensi del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 – quesito

Si fa seguito alla nota n. 114 del 22 febbraio 2016, con la quale la S. V. ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alla seguente questione.

Le procedure per la costituzione del consiglio della nuova camera di commercio della Maremma e del Tirreno, costituita, con decreto di questo Ministero 6 agosto 2015, a seguito dell'accorpamento delle camere di commercio di Livorno e di Grosseto, sono state avviate con bando pubblicato il data 30 dicembre 2015.

Un'organizzazione sindacale interessata a partecipare al procedimento in esame, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dal comma 1 dell'articolo 3 del d.m. n. 156/2011, redatta secondo lo schema di cui all'allegato C del medesimo decreto. Tale dichiarazione, tuttavia, è stata sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organizzazione in data 2 febbraio 2016 con un certificato di firma scaduto il 30 gennaio 2016.

La S.V. ha rappresentato, da un lato, che l'articolo 21, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, stabilisce che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, ed, inoltre, l'articolo 24, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede che per la generazione della firma digitale, deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Dall'altro lato, ha rappresentato che appare chiara la riferibilità del documento al legale rappresentante dell'organizzazione che ha firmato utilizzando un certificato di firma scaduto; pertanto, chiede di conoscere se tale irregolarità possa essere considerata sanabile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.5, comma 1, del D.M. n. 156 del 2011.



In proposito lo scrivente rappresenta quanto segue.

L'articolo 5 del decreto n. 156/2011 attribuisce, tra l'altro, al responsabile del procedimento il compito di valutare se i dati e la documentazione trasmessi siano affetti da irregolarità. Sul concetto di "irregolarità sanabile" e "irregolarità insanabile" questo Ministero ha già espresso il proprio orientamento con la nota n. 39517 del 7.03.2014.

I principi di cui al D.P.R. n. 445/2000 sulla sanabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed in particolare, il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione UE, consentono di attenuare il rigore delle prescrizioni formali di un atto che attengono a elementi non essenziali dello stesso (Cons. St. n. 6602/2009, n. 364/2004). Ciò comporta che in presenza di errori e/o omissioni relativi a requisiti formali non essenziali della documentazione presentata dal privato, l'amministrazione può chiedere a quest'ultimo la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto.

Premesso quanto sopra il Ministero ha ritenuto che possano essere *"considerati insanabili tutti gli elementi dichiarati che alterano in modo essenziale l'atto trasmesso e quindi con riferimento a dati e requisiti il cui possesso, necessari per la partecipazione al procedimento, non possono essere regolarizzati in quanto non posseduti dall'organizzazione."*

Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze evidenziate da codesta camera devono essere valutate secondo tale orientamento e, pertanto, a parere di questo Ministero, non rappresentano elementi che possano essere considerati insanabili; tali omissioni possono essere ragionevolmente riferite a meri errori materiali, e non alla mancanza di un elemento essenziale della manifestazione di volontà del presentatore dell'istanza, né tanto meno ad un requisito non posseduto per il quale il tempo aggiuntivo offerto per la regolarizzazione altererebbe la par condicio fra i concorrenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

RAC



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0046953 - 20/03/2013 - USCITA

ALLA REGIONE VENETO
DIREZIONE COMMERCIO
FONDATA S. LUCIA CANNAREGIO 23
30121 VENEZIA

OGGETTO: Procedimento di costituzione dei consigli camerali- Richiesta parere.

Si fa riferimento alla nota n. 114352 del 14.03.2013 con la quale codesta Regione ha chiesto il parere dello scrivente in merito alle seguenti problematiche evidenziatesi nell'ambito del procedimento di rinnovo di un consiglio camerale.

1) Codesta Regione ha rappresentato che un'organizzazione imprenditoriale che concorre in apparentamento all'assegnazione dei seggi ha rinunciato, a seguito di una richiesta di regolarizzazione da parte dell'ente camerale, alla partecipazione al procedimento di rinnovo del consiglio; in tal caso codesta Regione chiede:

1.a) se tale fattispecie rientra nei casi disciplinati dall'articolo 6 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156;

1.b) ovvero se, a seguito di tale rinuncia ricorrano eventuali altre e diverse cause di scioglimento dell'apparentamento e quindi le rimanenti organizzazioni sono considerate singolarmente del procedimento di assegnazione dei seggi;

1.c) ovvero se l'apparentamento originario, ridotto dell'organizzazione rinunciataria, può continuare ad essere considerato ai fini del procedimento di assegnazione dei seggi.

2) Codesta Regione ha, altresì, rappresentato che un'organizzazione imprenditoriale è stata esclusa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156, con provvedimento adottato dalla camera di commercio per mancata regolarizzazione della documentazione; in tal caso codesta Regione chiede:

2.a) se tale esclusione porta allo scioglimento dell'apparentamento, e quindi le restanti organizzazioni sono considerate singolarmente nel procedimento di assegnazione dei seggi;

2.b) ovvero se l'apparentamento originario, ridotto dell'organizzazione rinunciataria, può continuare ad essere considerato ai fini del procedimento di assegnazione dei seggi.

In proposito questo Ministero ritiene che l'articolo 6 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 disciplina i casi di scioglimento dell'apparentamento nella fase in cui le organizzazioni di categoria devono esprimere la propria volontà in merito alle designazioni richieste, e, pertanto, sia applicabile in una fase del procedimento nella quale sia stato già valutato, da parte della regione competente, il grado di rappresentatività delle stesse, sulla base dei dati fatti pervenire dalla camera di commercio, e sono, quindi, già state individuate le organizzazioni alle quali spetta designare i componenti in consiglio.



Pertanto, ove si volesse procedere ad un'applicazione analogica dei principi desumibili da tale disposizione a fasi diverse del procedimento, occorre considerare preliminarmente che tale applicazione analogica deve ritenersi esclusa, secondo i principi generali dell'interpretazione delle norme (articoli 12 e 14 delle disposizioni preliminari del codice civile), e, quindi, non può essere utilizzata, nella parte in cui a tale disposizione può essere attribuito un valore in senso lato sanzionatorio della constatata successiva inaffidabilità dell'intenzione di apparentamento espressa in fase di costituzione dello stesso. Deve inoltre tenersi conto che per il resto la stessa norma tende a contemperare la salvaguardia della rappresentatività residua dell'apparentamento con la salvaguardia della valutazione della rappresentatività delle singole organizzazioni che, uscendo dall'apparentamento o per effetto del suo scioglimento, continuano comunque a partecipare al relativo procedimento.

Il comma 4 dell'articolo 6, in particolare, in un'ottica di tutela dello stesso apparentamento, prevede che tale istituto sia considerato nella sua rappresentatività residua nel caso in cui le scelte di rinuncia, agli effetti del medesimo apparentamento in fase di designazioni, siano riferibili ad organizzazioni la cui rappresentatività complessiva è inferiore ad un quarto di quella dell'intero apparentamento; anche tale comma fa riferimento ad un calcolo della rappresentatività delle organizzazioni effettuato sulla base dei dati definitivi forniti dalla camera di commercio.

Pertanto, si ritiene che, nei due casi prospettati da codesta Regione, rinuncia ed esclusione dalla partecipazione al procedimento di rinnovo, la rappresentatività delle organizzazioni interessate non può che essere considerata pari a zero (sia ai fini della valutazione della rappresentatività residua dell'apparentamento sia ai fini della rappresentatività delle stesse organizzazioni interessate), atteso che solo nella fase successiva del procedimento è possibile calcolare la stessa sulla base dei dati verificati da parte della camera di commercio e che non può riconoscersi, invece, alcuna validità, né in positivo né in negativo, a dichiarazioni di rappresentatività espressamente ritirate o comunque già escluse in quanto non ritenute valide.

Premesso quanto sopra esposto si ritiene, quindi, che l'apparentamento o gli apparentamenti in questione non possano essere sanzionati con lo scioglimento e debbano essere valutati nella loro rappresentatività residua ai fini dell'assegnazione dei seggi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
NOVARA

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0203995 - 10/12/2013 - USCITA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

Oggetto: procedura rinnovo Consiglio camerale - richiesta parere

Con nota n. 13733 del 10.12.2013 codesta camera ha rappresentato che nell'ambito della procedura di rinnovo del consiglio camerale due organizzazioni di categoria hanno fatto pervenire, entro il termine prescritto dal comma 2 dell'articolo 2 del d.m. 4 agosto 2011, n. 156, i plichi di candidatura in ciascuno dei quali risulta presente un supporto digitale contenente la documentazione richiesta dagli articoli 2 e 4 del medesimo decreto.

A causa di un errore nella sequenza di firma digitale e crittografia, risulta impossibile l'apertura dei files denominati "Allegato B" con la conseguente impossibilità per la camera di commercio di riscontare la corrispondenza del numero delle imprese dichiarate nell'allegato A e di elaborare i dati sia ai fini dell'inserimento del dato relativo al diritto annuale che ai fini del controllo.

Codesta camera ha chiesto, quindi, di conoscere il parere dello scrivente in merito alla possibilità di considerare ammissibili tali candidature e di procedere alla richiesta alle organizzazioni di presentazione, entro un brevissimo termine, di nuovi supporti digitali correttamente firmati e crittografati.

In proposito questo Ministero, tenuto conto che il supporto è stato presentato nei termini prescritti e che la mancata apertura è riconducibile solo ad un mero errore di carattere tecnico, fermo restando le possibili verifiche relative alle dimensioni dei files che possono sicuramente dare contezza dell'eventuale contenuto degli stessi, ritiene che codesta camera possa richiedere, nel più breve tempo possibile, alle organizzazioni la presentazione, entro un termine brevissimo, di nuovi supporti digitali correttamente firmati e crittografati facendo allegare alla stessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale la medesima organizzazione dichiara che il contenuto di tale nuovi supporti è identico a quello dei primi.

Resta inteso che questo Ministero ritiene necessario che i supporti digitali presentati e nei quali sono contenuti i files per i quali risulta impossibile l'apertura siano conservati agli atti di codesta camera di commercio e che in relazione ai nuovi elenchi che saranno trasmessi



debba essere effettuata una verifica attenta e completa fino ad estendere i controlli sulla totalità dei dati, se ne sussistano i presupposti.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Già Francesco Vecchio*)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "G. Vecchio", written in a cursive style.

A small, dark, handwritten mark or signature, possibly initials, located on the left side of the page.



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
NAPOLI

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0096300 - 19/06/2015 - USCITA

per conoscenza:

ALLA REGIONE CAMPANIA

PEC:

DG02.UOD03@PEC.REGIONE.CAMPANIA.IT

UNIONCAMERE

PEC:

UNIONCAMERE@CERT.LEGALMAIL.IT

Oggetto: Richiesta di parere rinnovo del consiglio camerale

Si fa riferimento alla nota n. 15171 del 21.05.2015, con la quale codesta camera ha chiesto il parere dello scrivente in merito alle seguenti problematiche verificatesi nel procedimento di rinnovo del consiglio camerale in corso.

1) Risulta che un'organizzazione di consumatori partecipante al procedimento di ricostituzione del consiglio ha trasmesso una busta sigillata contenente due supporti digitali; il primo (recante la sola dicitura "allegato D/PDF") risulta irregolare in quanto vuoto mentre il secondo supporto (recante la sola dicitura "Allegato D/CSV") risulta irregolare in quanto il relativo file risulta non firmato digitalmente.

Il concorrente ha tuttavia prodotto, in allegato alla documentazione, stampa di un rapporto di firma digitale del legale rappresentante dal quale sembrerebbe evincersi che erroneamente il file di firma digitale è stato salvato dal concorrente sul proprio desktop anziché sul supporto trasmesso alla camera di commercio. Entrambi i supporti digitali sono stati trasmessi in formato riscrivibile.

Codesta camera chiede di sapere se, a parere della Scrivente, "tale circostanza si configuri come irregolarità non sanabile ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. n.156/2011 e quindi ascrivibile ad un provvedimento di irricevibilità o piuttosto una irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 5, comma 1 del predetto D.M. n.156/2011 e quindi ascrivibile ad una richiesta di regolarizzazione."

2) Ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 le organizzazioni imprenditoriali debbono presentare l'elenco delle imprese associate, redatto secondo lo schema di cui all'allegato B, in duplice copia su foglio elettronico e in formato PDF/A, sottoscritti con firma digitale, utilizzando per la consegna la modalità di crittografia con la tecnica asimmetrica delle chiavi pubbliche e private ovvero la consegna in busta chiusa sigillata dei supporti firmati digitalmente.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Nel caso presentato da codesta Camera un'organizzazione di categoria ha presentato una busta, contenente l'allegato B, che risulta essere chiusa ma non sigillata come richiesto dal D.M. n.156/2011; il lembo di chiusura presenta, quindi, una modalità tipicamente adesiva che risulterebbe pertanto agevolmente apribile e richiudibile. La busta non è stata, quindi, aperta da codesta camera.

Codesta camera chiede di sapere se, a parere della Scrivente, tale circostanza configuri un'irregolarità non sanabile ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. n.156/2011 e quindi ascrivibile ad un provvedimento di irricevibilità o piuttosto una irregolarità sanabile ai sensi dell'art. 5, comma 1 del predetto D.M. n.156/2011 e quindi ascrivibile ad una richiesta di regolarizzazione o piuttosto una mera irregolarità formale che possa consentire al sottoscritto "motu proprio" di procedere alla apertura della busta predetta.

In proposito lo scrivente Ministero evidenzia che l'articolo 5 del decreto n. 156/2011 attribuisce, tra l'altro, al responsabile del procedimento il compito di valutare se i dati e la documentazione trasmessi siano affetti da irregolarità. Sul concetto di "irregolarità sanabile" e "irregolarità insanabile" questo Ministero ha già espresso il proprio orientamento con la nota n. 39517 del 7.03.2014.

I principi di cui al D.P.R. n. 445/2000 sulla sanabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed in particolare, il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione UE, consentono di attenuare il rigore delle prescrizioni formali di un atto che attengono a elementi non essenziali dello stesso (Cons. St. n. 6602/2009, n. 364/2004). Ciò comporta che in presenza di errori e/o omissioni relativi a requisiti formali non essenziali della documentazione presentata dal privato, l'amministrazione può chiedere a quest'ultimo la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto.

Premesso quanto sopra il Ministero ha ritenuto che possano essere *"considerati insanabili tutti gli elementi dichiarati che alterano in modo essenziale l'atto trasmesso e quindi con riferimento a dati e requisiti il cui possesso, necessari per la partecipazione al procedimento, non possono essere regolarizzati in quanto non posseduti dall'organizzazione."*

Alla luce di quanto sopra esposto le circostanze evidenziate da codesta camera devono essere valutate secondo tale orientamento e, pertanto, a parere di questo Ministero, non rappresentano elementi che possano essere considerati insanabili; tali omissioni possono essere ragionevolmente riferite a meri errori materiali, e non alla mancanza di un elemento essenziale della manifestazione di volontà del presentatore dell'istanza, né tanto meno ad un requisito non posseduto per il quale il tempo aggiuntivo offerto per la regolarizzazione altererebbe la par condicio fra i concorrenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
GENOVA

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0010298 - 27/01/2015 - USCITA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

OGGETTO: Rinnovo consiglio camerale - Quesito.

Si fa riferimento alla nota n. 26342 dell'11.12.2014 con la quale codesta camera, ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito a quanto segue.

Codesta camera ha rappresentato che nell'ambito della procedura di rinnovo del consiglio camerale sono pervenuti, nei termini prescritti, i plichi di un'Associazione di categoria interessata a concorrere all'assegnazione del seggio commercio; il plico relativo conteneva il previsto allegato A) non sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione.

Con provvedimento del responsabile del procedimento è stata dichiarata l'irricevibilità della comunicazione poiché, a parere di codesta camera, affetta da irregolarità insanabile. Contro tale decisione è stato presentato ricorso gerarchico al segretario generale che sta procedendo a rigettare il ricorso sulla base di consolidato orientamento in materia del Consiglio di Stato e della Cassazione penale, non espressamente richiamata da codesta camera di commercio.

In proposito lo scrivente Ministero evidenzia che l'articolo 5 del decreto n. 156/2011 attribuisce, tra l'altro, al responsabile del procedimento il compito di valutare se i dati e la documentazione trasmessi siano affetti da irregolarità. Sul concetto di "irregolarità sanabile" e "irregolarità insanabile" questo Ministero ha già espresso il proprio orientamento con la nota n. 39517 del 7.03.2014.

I principi di cui al D.P.R. n. 445/2000 sulla sanabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed in particolare, il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione UE, consentono di attenuare il rigore delle prescrizioni formali di un atto che attengono a elementi non essenziali dello stesso (Cons. St. n. 6602/2009, n. 364/2004). Ciò comporta che in presenza di errori e/o omissioni relativi a requisiti formali non essenziali della documentazione presentata dal privato, l'amministrazione può chiedere a quest'ultimo la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto.

Premesso quanto sopra il Ministero ha ritenuto che possano essere "*considerati insanabili tutti gli elementi dichiarati che alterano in modo essenziale l'atto trasmesso e quindi con riferimento a dati e requisiti il cui possesso, necessari per la partecipazione al procedimento, non possono essere regolarizzati in quanto non posseduti dall'organizzazione.*".



Alla luce di quanto sopra esposto la mancanza della firma del rappresentante legale deve essere valutata secondo tale orientamento e, pertanto, a parere di questo Ministero, non rappresenta un elemento che possa essere considerato insanabile, nella misura in cui, essendo allegata la copia del relativo documento di identità ed essendo firmati regolarmente tutti gli altri documenti trasmessi, tale omissione può essere ragionevolmente riferita ad una mera dimenticanza e, quindi, ad un mero errore materiale, e non alla mancanza di un elemento essenziale della manifestazione di volontà del presentatore dell'istanza, né tanto meno ad un requisito non posseduto per il quale il tempo aggiuntivo offerto per la regolarizzazione altererebbe la par condicio fra i concorrenti.

Codesta camera ha, inoltre, rappresentato che la medesima organizzazione ha presentato anche la documentazione per concorrere all'assegnazione del seggio Trasporti e spedizioni; il plico relativo conteneva una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo il modello allegato A) nella quale si dichiarava che l'associazione X (associazione territoriale di categoria) aveva tra i propri iscritti quale socio aggregato l'associazione Y (associazione nazionale di categoria) e che tra i due, in data 16 ottobre 2014, è stata stipulata un'intesa organizzativa per la rappresentanza delle imprese appartenenti alla categoria rappresentata dall'associazione Y nel consiglio della camera di commercio di Genova.

In virtù di tale assunto ed in relazione ad apposita attestazione da parte dell'associazione Y, l'associazione X intendeva concorrere all'assegnazione del seggio Trasporti e spedizioni *"anche sulla base dei dati delle imprese facenti capo all'associazione Y e non direttamente aderenti all'associazione X"*.

Il medesimo plico conteneva ancora la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo allegato B indicante il numero complessivo delle imprese e un documento denominato "intesa organizzativa" per la rappresentanza negli organi di codesta camera con la quale:

- 1) l'associazione X conferma il proprio impegno a rappresentare nelle sedi camerali tutte le imprese aventi sedi o unità produttive nella provincia di Genova, incluse quelle appartenenti al sistema confederale solo tramite l'associazione Y, organizzazione di categoria strutturata a livello nazionale;
- 2) l'associazione Y si impegna a trasmettere all'associazione X con apposita attestazione o dati delle unità locali di impresa, facenti capo alle proprie associate che nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di iscrizione operanti nella provincia di Genova e non direttamente aderenti all'associazione X, dando evidenza, ove richiesto, della regolarità contributiva ai sensi del proprio statuto;
- 3) l'associazione X e l'associazione Y si impegnano a confrontarsi periodicamente su temi di tale interesse delle imprese del settore per garantire il coordinamento nelle politiche di rappresentanza camerali, a partire dalla eventuale designazione dei loro rappresentanti negli organi di codesta camera.

Codesta camera ha proceduto a richiedere la regolarizzazione della documentazione prodotta ritenendo che ai sensi dell'art. 4, comma 1, due o più organizzazioni imprenditoriali



possano concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori apparentandosi e ha richiesto all'associazione X di indicare nel modulo Allegato A e nel corrispondente elenco Allegato B, esclusivamente il numero delle imprese risultanti iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre 2013, purché nell'ultimo biennio avessero pagato almeno una quota annuale di adesione nonché dei relativi addetti.

L'Associazione X ha presentato la documentazione regolarizzata indicando nell'elenco di cui all'Allegato B un numero di imprese ridotto rispetto alla precedente comunicazione. Successivamente le Associazioni X e Y hanno presentato alla Camera di Commercio la richiesta di consentire alle medesime di integrare la documentazione già regolarizzata con l'indicazione delle imprese aderenti direttamente all'Associazione Y ovvero di consentire nuova regolarizzazione riaprendo i relativi termini. A tal fine le associazioni hanno rappresentato di appartenere allo stesso sistema confederale e che l'Intesa Organizzativa intercorsa per la rappresentanza delle imprese negli organi della camera di Genova è volta a raggiungere il medesimo obiettivo dell'apparentamento, semplificando però notevolmente gli adempimenti per entrambe le associazioni.

Attraverso l'intesa organizzativa sulla rappresentanza camerale, quindi, a parere delle associazioni, l'Associazione Y, associazione di categoria di X [Confederazione nazionale], conferisce all'Associazione X un mandato di rappresentanza collettiva delle imprese che risiedono nella Provincia di Genova, assicurando così alle stesse la rappresentanza negli organi camerali.

Premesso quanto sopra codesta camera di commercio ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito al comportamento adottato dalla medesima e quindi in merito alla richiesta formulata all'Associazione di indicare esclusivamente le imprese risultate iscritte a norma del proprio statuto, non essendo soddisfatto, a parere della medesima camera, in mancanza di previsioni statutarie espresse, tale requisito nel caso di imprese facenti capo ad altra componente dello stesso sistema confederale.

In proposito lo scrivente rappresenta quanto segue.

In via generale appare utile richiamare le considerazioni formulate in materia di associazioni collegate fra loro come unico centro di rappresentanza di interessi, nella nota n. 0217427 del 16.11.2011 sia pure se con riferimento al principio della libertà associativa. In tale lettera circolare si parte dall'affermazione che tale principio richiamato nel comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 580/1993 e ribadito in termini generali dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 180/2011 relativo allo statuto delle imprese, *"consente a due associazioni diverse di fare riferimento ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività - purché si tratti di impresa regolarmente iscritta ad entrambe e purché abbia pagato distintamente ad entrambe la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio - e di includerla ambedue negli elenchi delle imprese iscritte prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del Consiglio. E' necessario però che si tratti di "associazioni effettivamente diverse e non di articolazioni organizzative della medesima associazione"*.

La stessa nota prosegue evidenziando che *"nel caso in cui la stessa impresa risulti iscritta sia ad una confederazione imprenditoriale che ad un'associazione appartenente in quanto tale alla stessa confederazione (quando cioè le due organizzazioni siano l'una una ripartizione*



territoriale o settoriale dell'altra) non potrà, pertanto, essere indicata in elenchi prodotti da entrambe le organizzazioni e dovrà essere conteggiata, comunque, una sola volta. Le diverse soluzioni organizzative (ad esempio, confederazioni provinciali di associazioni territoriali comunali, o di associazioni di specifici settori appartenenti alla medesima più ampia categoria), non possono, infatti, essere utilizzate strumentalmente per determinare effetti elusivi del divieto di duplicazione."

Si ritiene utile evidenziare in termini generali che le espressioni utilizzate relativamente alla disciplina degli apparentamenti nella predetta circolare ministeriale, vanno intese con riferimento al loro scopo e non al loro tenore letterale. Lo scopo resta quello di favorire un'interpretazione della norma che, senza incidere sulla libertà associativa neppure relativamente alle formule organizzative utilizzate, resti coerente con le sue finalità volte, da un lato, a garantire anche in sede di apparentamenti una corretta valutazione del pluralismo associativo reale con la corretta considerazione di tutti i soggetti effettivamente rappresentati e, dall'altro, ad evitare fenomeni elusivi che determinino invece duplicazioni dei dati di rappresentanza non giustificati dall'esigenza di corretta rappresentazione di tale pluralismo. In questa logica l'interpretazione secondo cui gli accorpamenti non sono consentiti (o, meglio, sono consentiti computando comunque una sola volta le imprese iscritte a più associazioni) ogni qual volta ciascuna delle associazioni interessate costituisce nei confronti delle altre "articolazione riconducibile ai diversi livelli organizzativi della medesima struttura associativa", è riferibile non solo ai casi in cui l'associazione sia effettivamente unica ed articolata al suo interno, ma anche a tutti quelli in cui associazioni pur formalmente distinte siano sostanzialmente collegate fra loro in termini tali da essere riferibili ad un unico centro di rappresentanza di interessi articolato in diversi soggetti.

Accertati tali stretti legami anche attraverso l'esame degli statuti e di altri indicatori (ad esempio, potrebbero a questi fini ritenersi strettamente collegate fra loro le associazioni per le quali è rilevabile la presenza di più indicatori fra i seguenti: la coincidenza della maggior parte degli iscritti dell'una con iscritti dell'altra, l'esistenza di rapporti federativi fra le associazioni interessate, la riscossione delle diverse quote associative in un unico contesto con successiva ripartizione, l'utilizzo di un medesimo logo, l'utilizzo delle medesime sedi, la presenza incrociata di rappresentanti nei rispettivi organi o il ruolo esercitato anche attraverso delegati o rappresentanti nelle relative fasi elettive, ecc.) sarà necessario, al fine di evitare duplicazioni, conteggiare comunque una sola volta l'impresa iscritta in due o più delle associazioni interessate apparentate".

Premesso quanto sopra si ritiene che analoghe considerazioni possano essere formulate quando associazioni formalmente distinte, ma collegate fra loro come unico centro di rappresentanza di interessi, presentino, sulla base degli accordi intercorsi fra le stesse e senza formale apparentamento (indispensabile, invece, per associazioni sostanzialmente oltre che formalmente distinte) un unico elenco di soci senza duplicazioni. Nel caso prospettato da codesta camera in cui le associazioni interessate rappresentano articolazioni pur formalmente distinte ma sostanzialmente collegate fra loro in termini tali da essere riferibili ad un unico centro di rappresentanza di interessi articolato in diversi soggetti (resta necessaria da parte di codesta camera la verifica degli stretti legami intercorrenti fra le stesse), l'associazione X, a parere di questa Direzione, potrà quindi legittimamente utilizzare anche le imprese, iscritte nel registro delle imprese di Genova, ed in regola con i pagamenti delle quote associative ai sensi del comma 2 lett.



b) dell'articolo 2 del decreto 4.08.2010, n. 156, facenti capo all'associazione Y e non direttamente aderenti all'associazione X, in virtù dell'Intesa organizzativa stipulata dalle due associazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio'.

116



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

→ ALLA CONFARTIGIANATO
VIA S. GIOVANNI IN LATERANO, 152
00184 ROMA

per conoscenza

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0121215 - 24/05/2012 - USCITA

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALLE REGIONI
LORO SEDI

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'applicazione dell'articolo 2, comma 2, lett. b) del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 in materia di versamento delle quote associative.

Si fa seguito alla richiesta di parere pervenuta a questo Ministero da parte di codesta Associazione in merito all'oggetto.

In particolare codesta Associazione ha evidenziato che l'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto 4 agosto 2011, n. 156 stabilisce che l'organizzazione imprenditoriale che intende partecipare al procedimento di ricostituzione del consiglio camerale deve, tra l'altro, dichiarare *"il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purchè nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."*

A tal proposito codesta Associazione rappresenta che a livello territoriale sta emergendo l'interpretazione secondo la quale *"ai fini del calcolo della rappresentanza dell'Associazione devono risultare versate, in uno degli anni precedenti, tutte le parti di cui si compone la quota annuale."*

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Codesta Associazione ha, infine, rappresentato che le quote di adesione e le modalità di riscossione sono determinate in maniera autonoma dalle Associazioni territoriali in conformità alle previsioni statutarie e alle eventuali norme regolamentari interne alle stesse; quindi la quota di adesione annuale potrebbe essere riscossa in quote parti ma con modalità diverse, per esempio tramite tesseramento diretto, convenzione INPS e convenzione INAIL.

A tal proposito codesta Associazione ha evidenziato che la chiusura definitiva della gestione della convenzione INPS viene rilasciata dallo stesso ente a distanza di due anni non consentendo, quindi, in questi casi, all'organizzazione di dimostrare il prescritto requisito del pagamento dell'intera quota associativa.

Questo Ministero ritiene necessario osservare che il dettato normativo prevede la possibilità di dichiarare le imprese che risultino iscritte regolarmente all'associazione e per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare eventualmente il prescritto requisito del pagamento delle quote associative. La quota di adesione, nella sua quantificazione annuale, e le modalità di riscossione della stesse sono stabilite in autonomia dall'associazione ma le rappresentate difficoltà nell'acquisire la contezza dei versamenti da parte dell'INPS, peraltro non evidenziate da altra organizzazione di categoria, non possono essere utilizzate per determinare effetti elusivi del disposto normativo.

Peraltro si ritiene necessario ricordare che il decreto ministeriale n. 156/2011 ha ampliato, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dalle stesse organizzazioni, il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501; tale decreto prevedeva, infatti, che l'organizzazione potesse dichiarare le imprese "in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso".

La normativa vigente prevede, invece, come già evidenziato che possono esser dichiarate le imprese regolarmente iscritte e a norma di statuto, **purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione.**

Questo Ministero ritiene, pertanto, che sia necessario, al fine del calcolo della propria rappresentatività, le organizzazioni possono dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il pagamento della intera quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

QUE



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
MESSINA

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0020461 - 06/02/2014 - USCITA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

**Oggetto: procedura rinnovo Consiglio camerale – richiesta parere art. 2, comma 2, lett. b)
del d.m. 4 agosto 2011, n. 156 in materia di versamento di quote associative**

Con nota n. 2202 del 23.01.2014 codesta camera ha rappresentato che nell'ambito della procedura di rinnovo del consiglio camerale sono state riscontrate alcune difficoltà interpretative alla corretta applicazione del disposto normativo indicato in oggetto.

In particolare codesta camera ha rappresentato di aver pubblicato in data 2 marzo 2012 l'avviso di inizio delle procedure per il rinnovo del consiglio camerale; a seguito di alcuni ricorsi presentati dalle associazioni di categoria in merito a presunte irregolarità su alcune dichiarazioni di cui all'allegato A) al d.m. n. 156/2010, l'Assessorato delle attività produttive della Regione Sicilia ha disposto controlli puntuali su tutte le dichiarazioni rese dalle associazioni partecipanti al procedimento di rinnovo.

In esito a tali controlli sono state riscontrate le due seguenti situazioni:

- 1) Lo statuto di un'associazione prevede che le quote associative sono rimosse nell'anno successivo a quello di riferimento; pertanto, per esempio, la quota associativa relativa all'annualità 2009 è rimosse, a norma di statuto, nell'anno 2010;
- 2) Negli elenchi di cui all'allegato B) al d.m. n. 156/2011 sono state riportate imprese che si sono associate nel corso dell'anno 2011 che hanno, quindi, provveduto al pagamento della quota associativa, a norma dello statuto, nel corso del 2012.

Con riferimento a tali situazioni codesta camera di commercio, alla luce del disposto del comma 2 lett. b) dell'articolo 2 del d.m. n. 156/2011, chiede di conoscere se possono essere ritenute validamente dichiarate le imprese che hanno versato nel 2012 la quota associativa relativa all'anno 2011 o se la locuzione "purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione" debba essere interpretata in senso restrittivo e quindi la quota a cui si deve far riferimento è quella relativa all'annualità 2010/2011 con la conseguenza che le imprese iscritte al 31.12.2011 non possono essere conteggiate in quanto hanno pagato la quota associativa 2011 nell'anno 2012.



In proposito lo scrivente rappresenta che l'articolo 2 del d.m. n. 156/2011 prevede che le organizzazioni di categoria possono utilizzare ai fini di partecipare al procedimento di rinnovo del consiglio camerale le imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure, quindi nel caso in esame alla data del 31.12.2011.

Lo stesso articolo 2 stabilisce che tali imprese devono essere iscritte e devono aver pagato "nell'ultimo biennio almeno una quota annuale di adesione".

Questo Ministero ritiene necessario, quindi, osservare che il dettato normativo prevede la possibilità di dichiarare le imprese che risultino iscritte regolarmente all'associazione e per le quali le stesse organizzazioni siano in grado di dimostrare il prescritto requisito del pagamento delle quote associative. La quota di adesione, nella sua quantificazione annuale, le modalità di riscossione della stesse sono stabilite in autonomia dall'associazione.

Pertanto si ritiene necessario ricordare che il decreto ministeriale n. 156/2011 ha ampliato, al fine di venire incontro alle esigenze rappresentate dalle stesse organizzazioni, il termine di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501; tale decreto prevedeva, infatti, che l'organizzazione potesse dichiarare le imprese "in regola con i pagamenti delle quote associative alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso".

La normativa vigente prevede, invece, come già evidenziato che possono essere dichiarate le imprese regolarmente iscritte e a norma di statuto, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."

Questo Ministero ritiene, pertanto, che le organizzazioni, al fine del calcolo della propria rappresentatività, possono dichiarare le imprese ritenute dalle stesse validamente iscritte a norma di statuto ma per le quali le stesse organizzazioni sono in grado di dimostrare il **pagamento** della quota di adesione annuale, qualunque sia la modalità di riscossione stabilita in autonomia dalle stesse.

Alla luce del dettato normativo, quindi, è necessario che sia riscontrabile il pagamento di almeno una quota nell'ultimo biennio, quindi nel caso in esame un pagamento di almeno una quota negli anni 2010 o 2011; le imprese, quindi, che hanno provveduto al pagamento nell'anno 2012, pur se conformemente al dettato statutario, non possono essere considerate ai fini del procedimento di rinnovo del consiglio camerale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
RAGUSA

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0139456 - 22/08/2013 - USCITA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

OGGETTO: Rinnovo consiglio camerale - Quesito in materia di apparentamento.

Si fa riferimento alla nota n. 30130 del 19.08.2013 con la quale codesta camera, ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito a quanto segue.

Codesta camera ha rappresentato che è stata presentata, nei termini, la documentazione da parte delle associazioni di categoria per la partecipazione al procedimento di rinnovo del consiglio camerale.

In particolare, le locali associazioni PMI Ragusa, Confcommercio, Confagricoltura, Confcooperative, Lega cooperative Ragusa e Un.I.Coop hanno presentato la prescritta documentazione ai fini della partecipazione all'assegnazione del seggio della cooperazione; in merito al medesimo seggio della cooperazione sono state presentate due dichiarazioni di apparentamento (all. E al d.m. 4.08.2011, n. 156) entrambe firmate, oltre che da altre diverse fra le predette associazioni, dalla stessa associazione di categoria, precisamente Lega Cooperative Ragusa.

Codesta camera ritiene che la contestuale sottoscrizione da parte del legale rappresentante della Lega Cooperative Ragusa delle due dichiarazioni di apparentamento comporti l'impossibilità di considerare validamente espresse le due dichiarazioni stesse, attesa la palese contraddittorietà non sanabile delle due diverse volontà espresse nei due documenti dalla medesima associazione.

A parere di codesta camera sussistono le condizioni affinché venga adottato un provvedimento di irricevibilità delle due dichiarazioni di apparentamento, da notificare a tutti i firmatari delle due dichiarazioni al fine di consentire la ripresentazione delle domande da parte delle organizzazioni ognuna in modo disgiunto.

In proposito questo Ministero condivide il parere di codesta camera in merito all'impossibilità di considerare validamente espressa la volontà della stessa organizzazione di partecipare a due diversi apparentamenti con riferimento allo stesso seggio; relativamente alla impossibilità di sanare la contraddizione insita nella volontà di firmare le due dichiarazioni, questo Ministero, in ottica di salvaguardia per quanto possibile della maggiore rappresentatività derivante



dall'apparentamento e di salvaguardia del conseguente interesse degli altri firmatari della dichiarazione di apparentamento che non hanno apparentemente responsabilità di tale contraddizione, ritiene invece che l'irregolarità in questione possa essere sanata consentendo all'organizzazione firmataria di ambedue le dichiarazioni di rinunciare alla partecipazione a uno dei due apparentamenti, ovvero, in assenza di tale opzione, estromettendola d'ufficio da entrambi gli apparentamenti, salva la residua possibilità di accoglierne tardivamente la partecipazione al procedimento come singola organizzazione.

Tale soluzione, a seguito della conferma della volontà degli altri firmatari dell'apparentamento al quale la stessa ha rinunciato o della conferma da parte dei firmatari di entrambi gli apparentamenti in caso di estromissione da entrambi di tale organizzazione la cui adesione è irregolare, comporterebbe la possibilità di considerare l'apparentamento (o gli apparentamenti) per la sua (loro) rappresentatività residua, mentre l'organizzazione in questione, ove rinunci ad entrambi gli apparentamenti, potrebbe concorrere singolarmente.

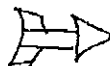
A supporto delle predette considerazioni si trasmette una precedente risposta di questo Ministero ad un quesito formulato dalla Regione Veneto su analoga questione in cui, fatte salve le specificità di quel particolare caso, è stato fra l'altro motivatamente evidenziato che l'articolo 6 del DM 4 agosto 2011, n. 156, concernente lo scioglimento degli apparentamenti, da un lato, è direttamente applicabile solo alla diversa fase del procedimento di competenza dell'autorità regionale e, dall'altro, che la sua applicazione analogica nelle fasi anteriori del procedimento va esclusa nella parte in cui a tale disposizione può essere attribuito in negativo un valore sanzionatorio dell'irregolarità, ma può costituire, con particolare riferimento al comma 4 dell'articolo 6, un indicatore della complessiva volontà delle norme in questione di salvaguardare il più possibile in positivo la valutazione della rappresentatività residua dell'apparentamento e anche della rappresentatività della singola organizzazione rinunciataria o estromessa.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale



ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA

VICENZA

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0256479 - 28/12/2011 - USCITA

ALLA CONFARTIGIANATO

VIA S. GIOVANNI IN LATERANO, 152

00184 ROMA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere: sostituzione del membro di Giunta camerale - Ambito di applicazione dell'articolo 3 dello Statuto delle imprese.

Si fa seguito alle richieste di parere pervenute a questo Ministero da parte sia di codesta Camera (prot. n. 1044001 del 14.12.2011) che di codesta Associazione (prot. n. 1308 del 15.12.2011) in merito alla sostituzione di un membro dimissionario della Giunta camerale, alla luce del disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

La Giunta della Camera di commercio di Vicenza è stata eletta il 20 ottobre 2008 con 10 componenti più il Presidente; a seguito delle dimissioni di un rappresentante del settore artigianato nel Consiglio, componente anche della Giunta camerale, è stato nominato con decreto regionale un nuovo componente del Consiglio e si chiede ora a questo Ministero di esprimersi, alla luce della normativa vigente, in merito alla legittimità dell'eventuale sostituzione anche nella Giunta del predetto componente dimissionario, attraverso l'elezione di un nuovo componente che riporterebbe complessivamente a 11 il numero dei componenti della Giunta stessa, in vigenza di una norma secondo cui la composizione di tale organo dovrebbe essere pari invece ad un numero massimo di 10 componenti.

In proposito si ritiene necessario ricordare che la Giunta della camera di commercio di Vicenza è stata eletta a suo tempo tenendo conto della composizione all'epoca prevista dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che, anche nella novella recata dal decreto legislativo n. 23 del 2010, prevedeva che *"la giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad un terzo dei membri del consiglio arrotondato all'unità superiore, secondo*



quanto previsto dallo statuto. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura".

Tali disposizioni sono state parzialmente superate, prima, dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha ridotto a cinque i componenti degli organi amministrativi degli enti pubblici, ivi comprese implicitamente le Giunte camerali, e poi dall'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, che, con riferimento alle Camere di commercio, ha disposto che *"per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio"*.

Per completare il quadro normativo nel cui contesto il precetto derivante da tale successione di norme deve essere interpretato, si evidenzia che sia il citato decreto legislativo n. 23/2010, sia il decreto-legge n. 78/2010, prevedono che le innovazioni da essi introdotte nella composizione dei predetti organi amministrativi, pur non essendo differite nella loro entrata in vigore, richiedono tuttavia specifica attuazione attraverso le necessarie conseguenti modifiche statutarie e trovano applicazione in occasione del primo rinnovo ordinario di tali organi.

Alla luce del più recente disposto di tale articolo 3, per le Camere di commercio non trova quindi più applicazione la limitazione numerica fissa dei componenti dell'organo amministrativo stabilita dal citato dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, sostituita dalla indicazione del numero massimo dei componenti della Giunta fissato dalla legge n. 180/2011, e deve ritenersi abrogato, per contrasto con quest'ultima disposizione, sia il numero minimo dei componenti della Giunta previsto dal citato articolo 14, sia la possibilità di arrotondamento all'unità superiore del numero massimo. Invece, non avendo la nuova disposizione regolato interamente *ex novo* la materia, sono da ritenersi pienamente in vigore le previsioni secondo cui il Presidente è da considerare fra i componenti della Giunta e nella stessa devono essere necessariamente rappresentati i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, ma anche quelle concernenti il contenimento delle spese per il funzionamento di tali organi e quelle secondo cui le innovazioni relative alla composizione ed elezione degli organi si applicano a decorrere dal primo rinnovo successivo e, se necessario, previa conseguente modifica statutaria.

Come già precisato nella nota n. 217427 del 16.11.2011, le nuove disposizioni di cui al citato articolo 3, pertanto, non hanno effetti immediati ed automatici sulle giunte in carica. Dalle nuove norme deriva, invece, un obbligo di modifica dello Statuto per renderlo conforme alla disciplina vigente, ove esso non lo sia già (come avviene, per esempio, quando nello statuto vigente sia previsto un mero rinvio alle norme applicabili o, comunque, un numero di componenti complessivamente inferiore a quello massimo ora previsto).

E' nell'ambito di tale autonomia statutaria che possono opportunamente essere introdotte le eventuali diverse modifiche della composizione degli organi non obbligatorie, ma comunque possibili, nonché le eventuali norme transitorie per anticipare l'applicazione della nuova disciplina o per regolare le più opportune modalità di graduale passaggio dall'una all'altra disciplina o, infine, per consentire, in base al principio del *"tempus regit actum"*, alla Giunta in



carica di completare il proprio mandato con la composizione definita ai sensi dell'originaria formulazione dell'articolo 14 della legge n. 580/1993.

In tal senso, a parere di questa Direzione e con specifico riferimento al quesito posto, appare possibile, e non in contrasto con l'interpretazione sistematica delle norme vigenti, l'ipotizzata eventuale sostituzione di un componente dimissionario di una Giunta legittimamente in carica, benché la stessa, al suo rinnovo, dovrà invece subire una riduzione del numero dei suoi componenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

PIE



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0203048 - 17/11/2014 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

TERNI

OGGETTO: Elezione Giunta - Richiesta di parere.

Si fa seguito alla mail inviata in data 6 novembre c.a. con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato che il proprio consiglio camerale è composto di 23 consiglieri e che il proprio statuto prevede che la propria Giunta è composta dal Presidente e da sei consiglieri.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, il numero massimo dei componenti della Giunta è, a parere di codesta Camera, pari a 7, compreso il Presidente; l'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevede, infatti, che *"per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei Consigli di ciascuna Camera di commercio"*.

Premesso quanto sopra codesta Camera chiede di conoscere il parere di questo Ministero in merito all'interpretazione sopra esposta.

In proposito lo scrivente non può che confermare l'orientamento già espresso con la nota n. 217427 del 16.11.2011; il Presidente è da considerare fra i componenti della Giunta e nella stessa devono essere necessariamente rappresentati i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

Inoltre, atteso il disposto del comma 2 sopra richiamato, il numero dei consiglieri non può essere superiore ad un terzo dei componenti del consiglio, si devono, pertanto, ritenere abrogate, per contrasto con tale disposizione, le modalità di arrotondamento del numero massimo, previsto dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m..

La giunta di codesta Camera potrà, alla luce di quanto sopra esposto, essere costituita da un numero massimo di 7 componenti, tra cui deve essere ricompreso il Presidente.

Infine codesta camera ha chiesto di conoscere se il termine di 15 giorni, previsto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, che dovrebbe intercorrere tra la riunione di elezione del Presidente camerale e quella di elezione della Giunta, sia da considerarsi tassativo o possa essere abbreviato dallo stesso Consiglio in sede di auto-convocazione. In caso affermativo codesta camera chiede se è necessario il consenso di tutti i consiglieri in carica.



In proposito lo scrivente rappresenta che il comma 2 dell'articolo 12 sopra citato prevede che *"Il consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, alla elezione dei componenti della giunta nella riunione immediatamente successiva a quella relativa alla nomina del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso."*

Alla luce di tale disposto normativo il consiglio, per l'elezione della Giunta, deve essere convocato *almeno* 15 giorni prima; tuttavia, considerato che si tratta di un termine posto a tutela dell'effettiva possibilità di partecipazione dei consiglieri, nulla vieta, a parere dello scrivente, che il consiglio stesso possa individuare una data di convocazione anteriore a tale termine, purchè con l'assenso di tutti i suoi componenti, al fine di eleggere tempestivamente la Giunta.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA REGIONE LOMBARDIA

PEC:

PRESIDENZA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT

OGGETTO: procedura di sostituzione dei componenti dei consigli camerali- d.m. n. 156/2011.

Si fa seguito alla nota n. 89709 del 13.10.2015 con la quale codesta Regione ha rappresentato la seguente problematica.

L'articolo 11, comma 4, del decreto ministeriale 4 agosto 211, n. 156 prevede che qualora le organizzazioni competenti a designare i sostituti di consiglieri cessati non procedano nei termini previsti le stesse sono escluse dal procedimento e il Presidente della Regione provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della Legge 580/1993.

1) Codesta Regione chiede di sapere se nel caso in cui il soggetto competente alla sostituzione sia un apparentamento di organizzazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo predetto, oltre all'esclusione dal procedimento trovano applicazione, di conseguenza, anche le disposizioni relative allo scioglimento dell'apparentamento medesimo, di cui all'articolo 6 del decreto sopra richiamato.

2) Codesta Regione chiede, altresì se, nel caso i seggi spettanti al settore siano più di uno, lo scioglimento dell'apparentamento comporta il ricalcolo della rappresentatività limitatamente al seggio oggetto di sostituzione, mantenendo inalterata l'assegnazione degli altri seggi o se diversamente ne consegua la revisione generale della distribuzione dei seggi di tutto il settore, e, in ultimo, se in entrambi i casi debbano partecipare a tale procedura unicamente i soggetti assegnatari di seggi nel settore, ivi compresi i singoli soggetti disgiunti in quanto ex appartenenti all'apparentamento sciolto, ovvero anche eventuali soggetti esclusi in sede costitutiva di assegnazione dei seggi.

In proposito si fa presente quanto segue.

1) L'articolo 11 comma 1 del decreto ministeriale n. 156/2011 stabilisce che *"In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un consigliere, la camera di commercio ne dà immediato avviso al Presidente della giunta regionale che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione, sulla base delle indicazioni fornite, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, dall'organizzazione imprenditoriale o sindacale o dell'associazione dei consumatori che aveva designato il componente deceduto, dimissionario o decaduto, ovvero direttamente se il componente deceduto, dimissionario o decaduto era stato designato ai sensi del comma 6, secondo periodo dell'articolo 12 della legge. Il relativo decreto di nomina è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione."*

Il comma 4 del medesimo articolo prevede che *"L'organizzazione imprenditoriale o sindacale o l'associazione dei consumatori che non provvedono, entro il termine di cui al comma 1, ad indicare il nominativo del sostituto, vengono escluse dal procedimento e il Presidente della giunta regionale provvede ai sensi del comma 6, dell'articolo 12 della legge."*



Il comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 580/1993 e s.i.m. prevede, infine, che *"Qualora le organizzazioni non provvedano ad effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalità indicate al decreto di cui al comma 4 del presente articolo, la designazione o le designazioni vengono richieste all'organizzazione o all'associazione immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni il componente o i componenti del consiglio camerale tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato. Le modalità di applicazione del presente comma nel caso di apparentamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 4."*

Si ritiene necessario premettere che il disposto del comma 6 rappresenta una "sanzione" nei confronti dell'inerzia delle organizzazioni interessate imposta dal medesimo comma per evitare un vuoto di rappresentanza del settore interessato, con la conseguenza che la procedura in questione si applica non comunque per "punire" il ritardo di una designazione pervenuta oltre il termine, ma ogni qual volta la designazione in questione non pervenga prima dell'adozione del provvedimento di esclusione con contestuale richiesta ad altra associazione, provvedimento che deve comunque essere adottato dopo il termine fissato per tale designazione ed entro un termine breve e congruo rispetto all'obiettivo di rapida conclusione del procedimento.

Premesso quanto sopra, stante il tenore letterale delle norme sopra richiamate questo Ministero ritiene che il procedimento di designazione del componente dimissionario, non sostituito dalle organizzazioni che in precedenza lo avevano designato, debba, per quanto possibile e compatibilmente con i principi di economia e ragionevolezza dell'azione amministrativa, seguire l'iter delineato dal comma 6 dell'articolo 12 sopra citato; quindi la Regione provvederà alla richiesta alle organizzazioni immediatamente successiva in termini di rappresentatività nell'ambito dello stesso settore già individuata al momento della ricostituzione del consiglio e in caso di ulteriore inerzia nominerà il medesimo tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale con riferimento al settore che deve essere rappresentato.

Tale ultima scelta comporta, infatti, una minore rappresentatività del settore e quindi rappresenta, a parere dello scrivente, una scelta che deve essere operata, come *extrema ratio*, in assenza di ulteriori possibili soluzioni che garantiscano la rappresentatività inizialmente individuata e tenendo conto anche del residuo tempo di vita del consiglio stesso.

2) Nel caso sia un apparentamento a non designare nei tempi prescritti i componenti dimissionari del consiglio, lo stesso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, è considerato sciolto; pertanto dovranno trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 che prevedono l'individuazione dell'organizzazione più rappresentativa "sulla base dei dati presentati disgiuntamente da ciascuna organizzazione."

Pertanto, salvo che il tempo trascorso e le eventuali modifiche subite nell'assetto di tali organizzazioni rendono tale via inutilizzabile, si dovrà procedere, a parere dello scrivente, al calcolo della rappresentatività per le singole organizzazioni prima apparentate e dovrà essere, di conseguenza ridefinita l'assegnazione dei seggi con riferimento al settore interessato, fermo restando che tale complessiva rassegnazione avrà effetto solo per il seggio in questione; in altre parole, fermi restando gli altri eventuali seggi a suo tempo assegnati anche all'apparentamento disciolto per tutti i consiglieri per i quali non si siano determinate condizioni di sostituzione, il seggio in questione dovrebbe essere assegnato in ordine di priorità a quelle fra tutte le



organizzazioni o gli altri apparentamenti che hanno partecipato a suo tempo all'assegnazione dei seggi del settore, anche se all'epoca non hanno ottenuto seggi, ivi comprese quelle appartenenti all'apparentamento disciolto, che nel calcolo dei quozienti di rappresentatività presenta il valore maggiore non già soddisfatto dall'assegnazione di uno specifico seggio. Naturalmente, per le organizzazioni già appartenenti all'apparentamento disciolto, il residuo quoziente dell'apparentamento va ripartito fra le stesse in proporzione al loro peso percentuale nell'apparentamento, senza tener conto, invece, dell'appartenenza associativa dei consiglieri nominati per i seggi assegnati a suo tempo unitariamente all'apparentamento stesso.

Anche in tal caso il disposto dell'articolo 6 sopra richiamato rappresenta una "sanzione" nei confronti dell'inerzia delle organizzazioni interessate e finalizzata a consentire la chiusura del procedimento compatibilmente con il massimo di rappresentatività possibile e valgono, pertanto, le medesime osservazioni prima espresse.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

2/E



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0059781 - 10/04/2014 - USCITA

ALLA CONFINDUSTRIA

C.A. DOTT. F.LANDI

MAIL: F.LANDI@CONFIDUSTRIA.IT

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

Oggetto: Procedimento rinnovo Consiglio camerale – richiesta di parere

Con mail del 9 aprile 2014 codesta organizzazione ha chiesto di conoscere il parere della scrivente direzione generale in merito all'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2011, n. 23; in particolare chiede di conoscere se questo Ministero ritiene corretto che il Presidente della camera di commercio non venga computato tra i membri di giunta ai fini del rispetto della previsione di legge sulla presenza dei quattro settori obbligatori nell'organo prevista dal medesimo articolo 14.

A parere di codesta organizzazione la presenza dei quattro settori obbligatori deve essere garantita a prescindere dalla provenienza del Presidente da uno degli stessi settori; a fondamento di tale orientamento codesta organizzazione rappresenta che il Presidente è individuato, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 580/1993, quale organo della camera di commercio, eletto con la procedura e le maggioranze previste dall'articolo 16 della legge n. 580/1993 e al quale la medesima legge assegna specifiche funzioni e competenze. Non può, quindi, essere considerato espressione di un settore ma rappresentante dell'intera camera.

Codesta organizzazione, inoltre, rappresenta che il comma 5 dell'articolo 12 del decreto 4.08.2011 n. 156 individua gli obblighi di composizione della giunta (almeno quattro membri in rappresentanza dei settori indicati) e la specifica procedura elettiva della giunta (diversa e successiva a quella del presidente). A parere di codesta organizzazione, quindi, i rappresentanti dei quattro settori obbligatori devono emergere dalle votazioni per la composizione della giunta e a nulla rilevano, quindi, gli esiti della precedente e distinta procedura elettiva del presidente. E' evidente, quindi a parere di codesta organizzazione, che l'equilibrio di rappresentanza in giunta deve essere garantito nell'ambito dei componenti eletti con tale specifica procedura.

Infine codesta organizzazione rappresenta che il tenore letterale dell'articolo 14 della legge n. 580/1993 lascia intendere che la locuzione "suddetti membri" e' da riferirsi ai soli componenti la giunta indipendentemente dal settore dal quale proviene il Presidente che è organo distinto seppure fa parte della giunta.

In proposito la scrivente direzione generale fa presente quanto segue.



Il Presidente della camera di commercio è organo dell'ente camerale ai sensi dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed è espressione degli interessi di tutte le imprese rappresentate nella camera di commercio stessa, tanto che è eletto da tutte le organizzazioni rappresentate nel consiglio camerale; l'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, modificato anche alla luce dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevede che la Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri che non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio "di cui" almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Ne consegue che il Presidente non può ritenersi rappresentante del settore dal quale promana; pertanto nel caso di una Giunta a 5 componenti, come sembra essere il caso prospettato da codesta organizzazione, devono essere eletti i quattro componenti in rappresentanza dei settori previsti come obbligatori dalla legge 29 dicembre 1993 n. 580 in aggiunta al Presidente che sarà già stato eletto secondo le modalità indicate nell'articolo 16 della medesima legge.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

QIE



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III (già XXII) - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0217901 - 10/12/2014 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
PERUGIA
VERCELLI
LUCCA
LIVORNO

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

AL RAPPRESANTANTE MISE IN SENO
AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
C/O
ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
PERUGIA
VERCELLI
LUCCA
LIVORNO

Oggetto: Numero di componenti della Giunta

L'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, prevede che *"per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei Consigli di ciascuna Camera di commercio"*.

Con la nota n. 217427 del 16.11.2011 questo Ministero ha espresso il proprio orientamento in merito all'applicazione dell'articolo 14 della legge 29.12.1993, n. 580 e s.i.m. alla luce di tale disposto normativo; in particolare lo scrivente aveva rappresentato che deve ritenersi abrogato, per contrasto con il comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 180/2011, *"sia il numero minimo dei componenti della Giunta previsto dal citato articolo 14, sia le modalità di arrotondamento del numero massimo, mentre sono da ritenersi pienamente in vigore le previsioni secondo cui il Presidente è da considerare fra i componenti della Giunta e nella*



stessa devono essere necessariamente rappresentati i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura."

La Giunta deve essere composta, pertanto, da un numero massimo di componenti **non superiore** ad un terzo del numero dei consiglieri, comprendendo in tale numero anche il Presidente; una diversa interpretazione comporterebbe, peraltro, il superamento del limite prescritto dalla medesima disposizione normativa e il sostenimento di costi corrispondenti superiori.

Risulta allo scrivente che nel caso di codeste camere il numero dei componenti della Giunta è superiore al limite prescritto dalla norma, avendo codeste camere di commercio non ricompreso nel medesimo numero il Presidente.

Premesso quanto sopra si resta in attesa di conoscere gli interventi correttivi che codesta Camera attuerà al fine di ricondurre il numero dei componenti della propria Giunta alle prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 180/2011 e al fine di ricondurre anche i conseguenti oneri finanziari a quelli consentiti a seguito di una corretta applicazione della medesima norma.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

PIB



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA S. GIOVANNI IN LATERANO, 152
00184 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0055862 - 02/03/2012 - USCITA

e, per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA di
CAGLIARI

OGGETTO: Richiesta di parere: integrazione della composizione della Giunta camerale ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto delle imprese.

Si fa seguito alla richiesta di parere pervenuta a questo Ministero da parte di codesta Associazione in merito alla possibilità di integrare la composizione della Giunta camerale della camera di commercio di Cagliari, alla luce del disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Codesta Associazione ha rappresentato che la camera di commercio di Cagliari ha rinnovato i propri organi nei primi mesi del 2011 e in applicazione della normativa al momento vigente, e cioè l'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ha fissato la composizione della Giunta in cinque componenti, compreso il Presidente.

Alla luce del disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, "Norme per la tutela della libertà d'impresa- Statuto delle imprese" che, con riferimento alle camere di commercio, ha disposto che *"per garantire la più ampia rappresentanza dei settori economicamente più rilevanti nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, il numero dei componenti degli organi amministrativi non può essere comunque superiore ad un terzo dei componenti dei consigli di ciascuna camera di commercio"*, e dell'orientamento espresso



dallo scrivente con la nota n. 0217427 del 16.11.2011, codesta Associazione chiede di conoscere se l'integrazione della composizione della Giunta, tenuto conto dello statuto della camera di commercio di Cagliari, possa considerarsi legittima anche prima del rinnovo della Giunta stessa.

In proposito questo Ministero, nel confermare quanto già rappresentato con la nota sopra richiamata, ritiene che la decisione di integrare la composizione della Giunta prima del suo naturale rinnovo, nel caso in cui la composizione della stessa, prevista nell'attuale statuto, sia comunque già compatibile con le nuove disposizioni, è demandata alla autonoma determinazione della camera di commercio, in quanto le disposizioni dell'articolo 13 dello "statuto delle imprese" non possono essere intese *"come fonte di automatica decadenza delle Giunte attualmente in carica né della loro automatica integrazione con ulteriori componenti nominati con una diversa disciplina elettorale."*

Nel caso specifico della camera di commercio di Cagliari l'articolo 24, comma 1 dello statuto prevede che *"La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di componenti eletti dal Consiglio secondo le vigenti disposizioni di legge."*

In tal caso le disposizioni statutarie nel contenere un automatico rinvio alle leggi vigenti possono ritenersi compatibili anche con una eventuale decisione del Consiglio di modificare il numero dei componenti della Giunta, alla luce del disposto dell'articolo 13 della legge n. 180/2011.

Pertanto, sarà il consiglio camerale a dover verificare la sussistenza delle condizioni per assumere la decisione di integrare la composizione della Giunta dal numero attuale dei componenti ad un numero da stabilire in termini determinati, fino al massimo consentito dal citato articolo 13, cioè fino ad un numero non superiore ad un terzo dei componenti del consiglio camerale.

Inoltre, questo Ministero ritiene che al Consiglio spetti anche l'eventuale decisione in merito alla decadenza della Giunta attualmente in carica e alla conseguente rielezione di una nuova Giunta composta alla luce delle nuove disposizioni normative, attraverso un'apposita norma statutaria transitoria.

La semplice integrazione della composizione attraverso l'elezione dei soli nuovi componenti sembrerebbe comportare, infatti, la coesistenza nel medesimo organo di componenti eletti con sistemi elettorali diversi e con possibili conseguenti effetti distorsivi dell'equilibrio voluto dalla norma anche nell'organo amministrativo fra rappresentanza dei settori e rappresentanza complessiva della maggioranza del Consiglio. Si fa riferimento al numero di preferenze attribuito, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto 4 agosto 2011, n. 156, ai singoli consiglieri - che, ad esempio, nel caso di elezione di cinque componenti è pari a uno mentre nel caso di elezione di una Giunta a dieci componenti, come quella possibile nell'ipotesi della camera di commercio di Cagliari, è pari a tre -, nonché alla combinazione di tale previsione



anche con il diverso meccanismo di valutazione dell'esito del voto relativamente ai componenti eletti per i settori "vincolati", rispetto ai restanti componenti.

Tenuto conto di quanto sopra esposto questo Ministero ritiene valida l'interpretazione fornita da codesta Associazione in merito alla possibilità di integrare il numero dei componenti della Giunta, anche prima del rinnovo della Giunta stessa, a seguito di autonome determinazioni del Consiglio camerale volte a modificare le relative disposizioni statutarie introducendo in tale sede le necessarie disposizioni transitorie di prima applicazione, ed evidenzia l'opportunità che, in tal caso, tali disposizioni transitorie disciplinino espressamente anche l'anticipata cessazione dell'organo amministrativo in carica e la sua integrale rielezione sulla base delle nuove disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0050642 - 10/04/2015 - USCITA

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT.SSA VINCENZO GENCO
C/O
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
PALERMO

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
PALERMO
ENNA

UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

OGGETTO: Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo ed Enna"- richiesta parere.

Si fa riferimento alla nota n. 8211-6 dell'8.04.2015 con la quale è stato richiesto il parere dello scrivente in merito ad alcuni aspetti relativi alla procedura di costituzione del consiglio camerale del nuovo ente camerale indicato in oggetto.

In particolare è stato rappresentato che la legge n. 580/1993 attribuisce alla Consulta un carattere "provinciale" mentre il Consiglio della nuova camera di commercio avrà invece una circoscrizione territoriale di competenza ultra provinciale; inoltre si evidenzia che le camere di commercio di Palermo e di Enna, pur avendo previsto l'istituzione della Consulta dei Liberi professionisti di cui all'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, non hanno provveduto alla relativa costituzione

In proposito lo scrivente ritiene che in questa fase di prima costituzione del nuovo ente camerale che debba essere costituita la Consulta garantendo la partecipazione di diritto alla medesima ai Presidenti di ordini professionali operanti a livello delle due province di Palermo e di Enna; il comma 2 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 indica, infatti, quali componenti di diritto i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.

Resta inteso che, in futuro, il nuovo consiglio camerale dovrà definire nel nuovo statuto le modalità di costituzione della Consulta unica e unitaria del nuovo ente e

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.mise.gov.it



da presenza di Presidenti del medesimo ordine professionale, di diritto presenti in Consulta, appartenenti alle due province interessate, in modo da non determinare né inutili duplicazioni ed eccessiva numerosità della Consulta stessa né disparità ingiustificata fra ordini che continuano ad avere un'organizzazione provinciale e quelli che, eventualmente, abbiano un'organizzazione unitaria.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0171481 - 24/09/2015 - USCITA

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT.SSA LORELLA PALLADINO
C/O

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
CAMPOBASSO

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
CAMPOBASSO
ISERNIA

UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

OGGETTO: Camera di commercio del Molise- richiesta parere

Si fa riferimento alla nota n. 184 del 16.09.2015 con la quale è stato richiesto il parere dello scrivente in merito ad alcuni aspetti relativi alla procedura di costituzione del consiglio camerale del nuovo ente camerale indicato in oggetto.

In particolare è stato rappresentato che con determinazione commissariale n. 3 del 4 maggio 2015 si è proceduto alla costituzione della Consulta degli Ordini Professionali e delle Professioni; ai fini dell'individuazione degli Ordini professionali operanti a livello delle due province, la struttura commissariale ha fatto riferimento all'Elenco degli Ordini di cui alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 217427 del 16 novembre 2011 e ha tenuto conto della risposta fornita dallo scrivente con nota n. 49851 del 9.04.2015. Con la medesima nota lo scrivente ha rappresentato che "In questa fase di prima costituzione del nuovo ente camerale, questo Ministero ritiene che debba essere costituita la Consulta garantendo la partecipazione di diritto alla medesima ai Presidenti di ordini professionali operanti a livello delle due province di Campobasso e Isernia".

Tenuto conto di quanto evidenziato con la determinazione commissariale sopra richiamata l'ordine dei Geologi della regione Molise non è stato considerato ai fini del diritto di voto del componente del Consiglio camerale in rappresentanza della Consulta atteso il suo carattere regionale e l'elenco degli ordini di cui sopra.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.mise.gov.it



Premesso quanto sopra si ritiene necessario evidenziare che l'articolo 10 della legge 19 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 prevede che "Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio."

Con il decreto 4 agosto 2011, n. 156 è stata data attuazione al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 e sono stati definiti criteri e modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio; il comma 2 dell'articolo 8 di tale decreto stabilisce "Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative della categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della camera di commercio."

Con la nota n. 0217427 del 16.11.2011 sono state fornite indicazioni in merito alla costituzione e al funzionamento della Consulta delle professioni ed è stato precisato che componenti di diritto della Consulta sono i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.

Nel caso in esame la nuova camera di commercio del Molise opera nella circoscrizione territoriale coincidente con l'ambito regionale; pertanto l'ordine dei Geologi, in tal caso essendo proprio regionale, dovrà essere considerato tra i componenti di diritto della Consulta.

L'indicazione fornita da questo Ministero con nota n. 4985 del 9.04.2015 risponde, infatti, all'esigenza operativa di consentire comunque la costituzione della Consulta con la partecipazione degli ordini professionali organizzati a livello delle circoscrizioni provinciali, cui facevano riferimento le camere accorpate, ma non intende certo escludere dalla Consulta gli ordini organizzati già con riferimento alla nuova circoscrizione di riferimento della camera accorpate (in questo caso specifico, a livello regionale) in precedenza escluse da tale presenza di diritto proprio per la mancanza di coincidenza fra circoscrizione camerale e circoscrizione di riferimento del relativo ordine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0049851 - 09/04/2015 - USCITA

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT.SSA LORELLA PALLADINO
c/o

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
CAMPOBASSO

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
CAMPOBASSO
ISERNIA

UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

OGGETTO: Camera di commercio del Molise- richiesta parere

Si fa riferimento alla nota n. 4 del 12 marzo 2015 con la quale è stato richiesto il parere dello scrivente in merito ad alcuni aspetti relativi alla procedura di costituzione del consiglio camerale del nuovo ente camerale indicato in oggetto.

In particolare è stato rappresentato quanto segue:

1) Solo la camera di commercio di Campobasso ha costituito la Consulta dei Liberi professionisti di cui all'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156; premesso che il nuovo consiglio camerale procederà nel nuovo statuto alla definizione delle modalità di costituzione della Consulta del nuovo ente, si chiede di conoscere la procedura da seguire per giungere alla designazione del rappresentante dei liberi professionisti in seno al nuovo consiglio camerale;

2) Nel territorio del Molise sono presenti Associazioni di categoria, appartenenti alla medesima confederazione nazionale, strutturate sia a livello regionale che provinciale; si chiede di conoscere se le medesime organizzazioni possano scegliere di partecipare alla procedura di costituzione del nuovo consiglio come Associazione regionale o in apparentamento tra di loro.



In merito alle singole questioni sollevate lo scrivente fa presente quanto segue.

1) In questa fase di prima costituzione del nuovo ente camerale, questo Ministero ritiene che debba essere costituita la Consulta garantendo la partecipazione di diritto alla medesima ai Presidenti di ordini professionali operanti a livello delle due province di Campobasso e di Isernia; il comma 2 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 indica, infatti, quali componenti di diritto i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.

Resta inteso che, in futuro, il nuovo consiglio camerale dovrà definire nel nuovo statuto le modalità di costituzione della Consulta unica e unitaria del nuovo ente e la presenza di Presidenti del medesimo ordine professionale, di diritto presenti in Consulta, appartenenti alle due province interessate, in modo da non determinare né inutili duplicazioni ed eccessiva numerosità della Consulta stessa né disparità ingiustificata fra ordini che continuano ad avere un'organizzazione provinciale e quelli che, eventualmente, abbiano un'organizzazione unitaria.

2) Potranno partecipare al procedimento di costituzione del nuovo consiglio tutte le organizzazioni imprenditoriali organizzate a livello provinciale nella circoscrizione di Campobasso e di Isernia aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella medesima nuova circoscrizione da almeno tre anni prima del bando. Le organizzazioni appartenenti alla stessa confederazione nazionale ma con articolazioni associative o organizzazioni a livello provinciali distinte in entrambe le province interessate potranno partecipare all'assegnazione del medesimo seggio e del medesimo gruppo di seggi attribuiti al settore in concorrenza tra di loro, ovvero potranno partecipare unitariamente all'assegnazione di tale o tali seggi solo se formalmente apparentate.

Premesso quanto sopra, nel caso in esame a parere di questo Ministero le Associazioni di categoria, appartenenti alla medesima confederazione nazionale, strutturate sia a livello regionale che provinciale potranno scegliere se partecipare alla procedura di costituzione del nuovo consiglio come Associazione regionale o come associazioni provinciali in apparentamento tra di loro.

Al fine di evitare duplicazioni di imprese restq inteso che non potranno partecipare per concorrere al medesimo seggio sia l'Associazione regionale che una di quelle regionali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

RE



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. ALFIO PAGLIARO
C/O
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
CATANIA

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
CATANIA
SIRACUSA
RAGUSA

UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

OGGETTO: Camera di commercio di Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale- richiesta parere

Si fa riferimento alla nota n. 18958 del 16.10.2015 con la quale è stato richiesto il parere dello scrivente in merito ad alcuni aspetti relativi alla procedura di costituzione del consiglio camerale del nuovo ente camerale indicato in oggetto.

In particolare è stato rappresentato che le camere di commercio di Catania, di Ragusa e di Siracusa hanno già costituito le tre Consulte provinciali dei Liberi professionisti di cui all'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 e pertanto si chiede di conoscere se in questa prima fase di costituzione del nuovo ente camerale, il rappresentante dei liberi professionisti in consiglio camerale possa essere designato in seduta comune dalle tre Consulte già costituite.

In proposito lo scrivente ritiene che ai fini della designazione del rappresentante dei liberi professionisti nel consiglio camerale della camera di commercio di Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale, in questa fase di prima costituzione del nuovo ente camerale, il predetto rappresentante possa essere designato in seduta comune dalle tre attuali Consulte già costituite rispettivamente per le province di Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale.



Resta inteso che, in futuro, il nuovo consiglio camerale dovrà definire nel nuovo statuto le modalità di costituzione della Consulta unica e unitaria del nuovo ente e la presenza di Presidenti del medesimo ordine professionale, di diritto presenti in Consulta, appartenenti alle tre province interessate, in modo da non determinare né inutili duplicazioni ed eccessiva numerosità della Consulta stessa né disparità ingiustificata fra ordini che continuano ad avere un'organizzazione provinciale e quelli che, eventualmente, abbiano un'organizzazione unitaria.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

P.E.



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0131782 - 30/07/2015 - USCITA

AL COMMISSARIO AD ACTA

DOTT. GUIDO BARCELLONA

C/O

CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

CALTANISSETTA

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

CALTANISSETTA

AGRIGENTO

TRAPANI

UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

**OGGETTO: Camera di commercio di Caltanissetta Agrigento Trapani- richiesta
parere Consulta delle professioni**

Si fa riferimento alla nota n. 6152 del 10.07.2015 con la quale è stato richiesto il parere dello scrivente in merito ad alcuni aspetti relativi alla procedura di costituzione del consiglio camerale del nuovo ente camerale indicato in oggetto.

In particolare è stato rappresentato che la legge n. 580/1993 attribuisce alla Consulta un carattere "provinciale" mentre il Consiglio della nuova camera di commercio avrà invece una circoscrizione territoriale di competenza ultra provinciale; inoltre si evidenzia che le camere di commercio di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani, pur avendo previsto l'istituzione della Consulta dei Liberi professionisti di cui all'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, non hanno provveduto alla relativa costituzione

In proposito lo scrivente ritiene che in questa fase di prima costituzione del nuovo ente camerale, debba essere costituita la Consulta garantendo la partecipazione di diritto alla medesima ai Presidenti di ordini professionali operanti a livello delle tre province di Caltanissetta, di Agrigento e di Trapani; il comma 2 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 indica, infatti, quali componenti di diritto i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



Resta inteso che, in futuro, il nuovo consiglio camerale dovrà definire nel nuovo statuto le modalità di costituzione della Consulta unica e unitaria del nuovo ente e la presenza di Presidenti del medesimo ordine professionale, di diritto presenti in Consulta, appartenenti alle tre province interessate, in modo da non determinare né inutili duplicazioni ed eccessiva numerosità della Consulta stessa né disparità ingiustificata fra ordini che continuano ad avere un'organizzazione provinciale e quelli che, eventualmente, abbiano un'organizzazione unitaria a livello della nuova circoscrizione camerale.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

PIE



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III (già XXII) - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0225073 - 22/12/2014 - USCITA

AL COMMISSARIO AD ACTA

DOTT. ROBERTO CROSTA

C/O

CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

VENEZIA

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

VENEZIA

ROVIGO

UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

**OGGETTO: Camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare- richiesta
parere**

Si fa riferimento alla nota n. 102406 dell'11.12.2014 con la quale è stato richiesto il parere dello scrivente in merito ad alcuni aspetti relativi alla procedura di costituzione del consiglio camerale del nuovo ente camerale indicato in oggetto.

In particolare è stato rappresentato quanto segue:

1) due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma con rappresentanze provinciali diverse nei territori di Rovigo e di Venezia, intendono partecipare al procedimento di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio; in tal caso si chiede di conoscere il parere dello scrivente, in merito alla necessità che le medesime organizzazioni partecipino apparentate ove non intendano essere considerate concorrenti nell'assegnazione dei seggi;

2) le camere di commercio di Rovigo e di Venezia avevano già separatamente, e prima dell'istituzione del nuovo ente camerale, avviato le procedure di rinnovo del consiglio. Si chiede di conoscere se possono essere considerati, ai fini della nuova procedura i dati già presentati dalle organizzazioni di categoria o sia necessario far ripresentare i dati trattandosi di un nuovo procedimento con riferimento, peraltro, ad un ente diverso;

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.mise.gov.it



3) le camere di commercio di Rovigo e di Venezia hanno già costituito le due Consulte provinciali dei Liberi professionisti di cui all'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156; premesso che il nuovo consiglio camerale procederà nel nuovo statuto alla definizione delle modalità di costituzione della Consulta del nuovo ente, si chiede di conoscere se in questa prima fase di costituzione del nuovo ente camerale, il rappresentante dei liberi professionisti in consiglio camerale possa essere designato in seduta comune dalle due Consulte già costituite;

4) in merito ai componenti del nuovo consiglio si chiede di conoscere se i medesimi possano ricoprire l'incarico indipendentemente dai mandati già assunti in seno ai consigli delle singole camere di commercio.

5) si chiede di conoscere se un'associazione di categoria, ad esempio, della provincia di Venezia, può indicare nell'elenco allegato B) anche imprese iscritte al registro delle imprese di Rovigo ovvero un'unità locale iscritta al Rea di Rovigo.

In merito alle singole questioni sollevate lo scrivente fa presente quanto segue.

1) Occorre preliminarmente evidenziare che il decreto 4 agosto 2011, n. 156 definisce criteri e modalità relative alla procedura di designazione dei componenti il Consiglio delle Camere di commercio disciplinando la materia con riferimento alla circoscrizione territoriale provinciale delle camere di commercio. Nel caso della costituzione del consiglio di camere di commercio nate a seguito dell'accorpamento di altre esistenti, come nel caso della nuova camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, si rende, quindi, necessario, secondo un'interpretazione sistematica e non solo letterale del decreto n. 156/2011, fare riferimento non più alla dimensione provinciale delle vecchie camere ma alla nuova circoscrizione territoriale costituita a seguito dell'accorpamento.

Da tale considerazione ne discende che, ove non siano o non siano ancora costituite le corrispondenti associazioni riferite al nuovo ambito della circoscrizione territoriale, potranno partecipare al procedimento di costituzione del nuovo consiglio tutte le organizzazioni imprenditoriali organizzate a livello provinciale nella circoscrizione di Rovigo e di Venezia aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella medesima nuova circoscrizione da almeno tre anni prima del bando. Le organizzazioni appartenenti alla stessa confederazione nazionale ma con articolazioni associative o organizzazioni a livello provinciali distinte in entrambe le province interessate potranno partecipare all'assegnazione del medesimo seggio e del medesimo gruppo di seggi attribuiti al settore in concorrenza tra di loro, ovvero potranno partecipare unitariamente all'assegnazione di tale o tali seggi solo se formalmente apparentate.

2) Ai fini della procedura di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio è necessario che le organizzazioni di categoria ripresentino i dati e la documentazione, trattandosi di un nuovo procedimento amministrativo relativo ad un ente diverso da quello per il quale avevano manifestato l'intenzione di concorrere prima della costituzione del nuovo ente camerale.



L'astratta ipotetica possibilità di presentare la nuova istanza facendo riferimento (inevitabilmente solo parziale) agli allegati della documentazione già presentata, sarebbe, peraltro, di scarsissima utilità per le associazioni interessate e fonte di possibile confusione.

3) Al fine della designazione del rappresentante dei liberi professionisti nel consiglio camerale della camera di commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare si ritiene di condividere l'ipotesi secondo cui, in questa fase di prima costituzione del nuovo ente camerale, il predetto rappresentante possa essere designato in seduta comune dalle due attuali Consulte già costituite rispettivamente per le province di Venezia e di Rovigo.

Si ritiene, comunque, che, in futuro, il nuovo consiglio camerale dovrà definire nel nuovo statuto le modalità di costituzione della Consulta unica e unitaria del nuovo ente e la presenza di Presidenti del medesimo ordine professionale, di diritto presenti in Consulta, appartenenti alle due province interessate, in modo da non determinare né inutili duplicazioni ed eccessiva numerosità della Consulta stessa né disparità ingiustificata fra ordini che continuano ad avere un'organizzazione provinciale e quelli che, eventualmente, abbiano un'organizzazione unitaria. Al riguardo si fa riserva di successive eventuali indicazioni.

4) Quanto alla necessità di tenere o meno conto ai fini del limite di rinnovo degli incarichi anche dei mandati eventualmente già svolti presso le camere di commercio accorpate, si evidenzia che relativamente alle camere in questione, il problema non si pone trattandosi comunque del primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2010. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23 prevede, infatti, che le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti nel medesimo decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi effettuato in applicazione del medesimo decreto legislativo.

Questo Ministero con nota n. 56939 del 5.03.2012, ha già rappresentato che l'interpretazione letterale corrente della predetta disposizione fa sì che ai fini della nomina di componenti degli organi camerali rinnovati in applicazione del decreto legislativo n. 23/2010 non hanno rilievo i mandati eventualmente svolti anteriormente al primo rinnovo effettuato in applicazione del medesimo decreto legislativo.

Tale interpretazione corrisponde al tenore letterale della disposizione in questione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 12 delle preleggi, volta ad escludere la possibilità di attribuire alla norma *"altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore."* nonché con il principio desumibile dall'articolo 14 delle preleggi, da cui si ricava normalmente l'esigenza di interpretare in senso restrittivo e senza far ricorso all'analogia le norme limitative di diritti, ivi comprese quelle inerenti, come nel caso di specie, le limitazioni dei diritti di elezione passiva.

5) Richiamando quanto sopra detto in merito all'applicazione del decreto ministeriale n. 156/2011 con riferimento alla nuova circoscrizione territoriale, lo scrivente ritiene che le organizzazioni di categoria possano utilizzare, ai fini del concorso



all'assegnazione dei seggi, le imprese iscritte al registro delle imprese e le unità locali iscritte al REA facenti capo all'intera nuova circoscrizione territoriale, purchè regolarmente aderenti alla medesima associazione. Le organizzazioni di categoria di una delle due province interessate potranno, quindi, utilizzare le imprese con sede nell'altra provincia rientrante nella nuova circoscrizione territoriale, purchè effettivamente tali imprese ed unità locali abbiano il requisito di soci, cioè purchè lo statuto consenta l'adesione anche a tali imprese.

Si rende, comunque, necessario evidenziare che, al fine di evitare duplicazioni di imprese, due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma organizzate a livello provinciale nella circoscrizione nei territori di Rovigo e di Venezia, sia che intendano partecipare in concorrenza che appentate, non potranno utilizzare entrambe la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad ambedue le organizzazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

PIE



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0064970 - 08/05/2015 - USCITA

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. MARCO D'EREDITA'
C/O
CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
TREVISO

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
TREVISO
BELLUNO

UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

OGGETTO: Camera di commercio di Treviso- Belluno- richiesta parere

Si fa riferimento alla nota n. 3 del 15.04.2015 con la quale è stato richiesto il parere dello scrivente in merito ad alcuni aspetti relativi alla procedura di costituzione del consiglio camerale del nuovo ente camerale indicato in oggetto.

In particolare è stato rappresentato quanto segue:

1) Con il decreto 7.04.2015 lo scrivente ha validato i dati economici al 31.12.2013 relativi ai parametri dei settori economici necessario per l'adozione del provvedimento commissariale concernente la ripartizione dei settori economici nel consiglio della istituendo nuova camera di commercio. Nella considerazione di un necessario confronto con le organizzazioni di categoria viene ipotizzato che il decreto commissariale sopra citato possa essere adottato solo in prossimità, se non in concomitanza, della pubblicazione dei dati economici effettuata ogni anno da questo a Ministero ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto 4 agosto 2011, n. 155. Si chiede, pertanto, il parere di questo Ministero circa la facoltà del commissario di poter optare per l'attesa dei dati aggiornati.

2) Solo la camera di commercio di Belluno ha costituito la Consulta dei Liberi professionisti di cui all'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156; si chiede di

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
dgmccvnt.div03@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it



conoscere la procedura da seguire per giungere alla designazione del rappresentante dei liberi professionisti in seno al nuovo consiglio camerale;

3) A seguito della istituzione della Camera di commercio di Treviso – Belluno, si chiede il parere di questo Ministero rispetto all'opportunità di mantenere operativa la Borsa merci di Treviso, unica attiva, attualmente, tra le due Camere.

In merito alle singole questioni sollevate lo scrivente fa presente quanto segue,

1) Lo scrivente ritiene che il procedimento di costituzione del consiglio della nuova camera di commercio debba essere avviato dal commissario ad acta nel più breve tempo possibile e che anche relativamente al presupposto dell'approvazione della norma statutaria di composizione del nuovo consiglio si debba procedere prima possibile.

Il commissario ad acta non ha, in tal senso, alcuna discrezionalità nel rinviare tali adempimenti ad un momento successivo alla pubblicazione dei nuovi dati utili per la costituzione del consiglio, benché naturalmente, se la fase di elaborazione della norma statutaria non sia ancora comunque giunta a conclusione al momento di tale pubblicazione dei nuovi dati, debbano naturalmente essere assunti questi ultimi a base dei relativi adempimenti.

2) In questa fase di prima costituzione del nuovo ente camerale, questo Ministero ritiene che debba essere costituita la Consulta, mediante apposita convocazione, nella sua composizione minima e ai soli fini della designazione del proprio componente nel consiglio, garantendo la partecipazione di diritto alla medesima ai Presidenti degli ordini professionali operanti a livello delle due province di Treviso e di Belluno; il comma 2 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 indica, infatti, quali componenti di diritto e, comunque soli votanti a tal fine, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.

Resta inteso che, in futuro, il nuovo consiglio camerale dovrà definire nel nuovo statuto le modalità di costituzione della Consulta unica e unitaria del nuovo ente e la presenza di Presidenti del medesimo ordine professionale, di diritto presenti in Consulta, appartenenti alle due province interessate, in modo da non determinare né inutili duplicazioni ed eccessiva numerosità della Consulta stessa né disparità ingiustificata fra ordini che continuano ad avere un'organizzazione provinciale e quelli che, eventualmente, abbiano un'organizzazione unitaria.

3) Si condivide, in via generale, il concetto in base al quale, con l'istituzione della Camera di commercio di Treviso – Belluno, l'ambito di operatività della Borsa merci di Treviso potrebbe risultare parziale rispetto alle caratteristiche del sistema economico complessivo risultante dall'accorpamento delle due circoscrizioni territoriali. Tuttavia, spetta al singolo ente camerale, quale privilegiato osservatore dell'economia locale, valutare l'opportunità, oggi per la Camera di Treviso, di mantenere o proporre la soppressione dell'attuale Borsa merci, in futuro per la Camera di commercio di Treviso – Belluno, di proporre l'istituzione di una nuova o la modifica dell'ambito di operatività di quella esistente tenendo conto, in ogni caso, che è l'ente camerale competente a stabilire per quali settori debba svolgersi l'eventuale attività di Borsa. Tali determinazioni in nessun caso rientrano nelle attribuzioni del commissario ad



acta che deve limitarsi alle necessarie attività di ricognizione e predisposizione delle strutture per applicare, al momento della costituzione del nuovo ente, i principi di successione degli istituti e dei regolamenti previsti dall'articolo 3 del decreto istitutivo della camera di commercio di Treviso - Belluno.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. Vecchio', written in a cursive style.

~~P. 12~~

Da: Maria Beatrice Piemontese [mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it]
Inviato: mercoledì 20 marzo 2013 15.22
A: 'Sandra Biselli'
Oggetto: R: Richiesta chiarimenti sulla Consulta delle libere professioni

Priorità: Alta

Il caso prospettato da codesta Camera concerne il consiglio notarile di Massa e della Spezia; questo Ministero nella richiamata nota del 16.11.2011 ha rappresentato che la partecipazione di diritto alla Consulta doveva essere riconosciuta ai Presidenti di ordini professionali operanti a livello provinciale e strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione; la ratio della norma, infatti, non poteva essere quella di attribuire automaticamente tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale.

Nel caso prospettato da codesta Camera l'ordine è organizzato ed opera con specifico riferimento alle province di Massa e di La Spezia, rendendo così possibile, a parere dello scrivente, la rappresentanza nelle due province da parte dell'unico presidente.

In merito alla possibilità che un Presidente di un Ordine deleghi per la partecipazione alle attività della Consulta un membro del consiglio dell'Ordine o un iscritto all'Ordine che operi nella provincia di Massa-Carrara lo scrivente evidenzia che il diritto di voto è conferito per norma solo al Presidente e che l'istituto della delega è istituto utilizzabile solo quando espressamente previsto. A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi (ma ciò meriterebbe un ulteriore approfondimento della compatibilità fra norma attuativa e norma legislativa) se tale possibilità di delega sia espressamente prevista nelle norme relative alla Consulta delle professioni contenute nello statuto camerale o, quanto meno, nel regolamento di funzionamento della Consulta stessa.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono cordiali saluti.



Maria Beatrice Piemontese

Divisione XXII "Sistema camerale"

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO

via Sallustiana, 53
ROMA 00187 (RM) - ITALY

☎ 039/06-47055350

☎ 039/06-47055338

Da: Sandra Biselli [mailto:sandra.biselli@ms.camcom.it]

Inviato: martedì 12 marzo 2013 16.13

A: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it

Oggetto: Richiesta chiarimenti sulla Consulta delle libere professioni

Gent. ^{ma} Dott. ^{ssa} Piemontese,

questa Camera ha provveduto con deliberazione di Giunta n. 26 del 4/03/2013, attualmente in fase di pubblicazione, a nominare i componenti della Consulta delle libere professioni della Camera di Commercio di Massa-Carrara per il quinquennio 2013/2018 decorrente dalla data del primo insediamento, inserendo quali componenti di diritto tutti i Presidenti degli Ordini individuati sulla base dell'elenco allegato alla nota ministeriale del 17/11/2011, sebbene alcuni risultino organizzati a livello interprovinciale o regionale.

La scelta è stata principalmente determinata dal fatto che il Consiglio Notarile risulta territorialmente competente per i distretti riuniti della Spezia e di Massa e appariva comunque necessario che facesse parte della Consulta proprio per la sua particolare importanza.

Conseguentemente è apparso altresì opportuno inserire anche gli altri Ordini di base interprovinciale e regionale onde evitare possibili contestazioni in merito all'esclusione.

A fronte di quanto sopra, anche a seguito della Sua telefonata di venerdì 8 marzo u.s., mi sono preoccupata di fare una verifica sulle modalità seguite dalle altre Camere per la costituzione della Consulta proprio in relazione a questo elemento della competenza territoriale degli Ordini chiamati a farne parte.

Ho potuto così verificare che in merito non vi è omogeneità: c'è chi ha considerato solo gli Ordini operanti a livello provinciale, chi anche gli Ordini operanti a livello interprovinciale e chi anche gli Ordini regionali.

Qual è il Suo parere in merito alla scelta seguita dalla Camera?

Si chiede altresì di sapere se sia possibile che il Presidente di un Ordine deleghi per la partecipazione alle attività della Consulta un membro del consiglio dell'Ordine o un iscritto all'Ordine che operi nella provincia di Massa-Carrara, perché così è già stato richiesto da due Ordini interprovinciali. In caso di risposta affermativa in che modo e con che poteri è possibile delegare?

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono distinti saluti
Sandra Biselli



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Ufficio Segreteria e Affari Generali
Via VII Luglio n. 14 - 54033 CARRARA
tel.: 0585/764253 - fax 0585/764270
www.ms.camcom.it
sandra.biselli@ms.camcom.it

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del/i destinatario/i. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Privacy Information - This message, for the D. Lgs n. 196/2003 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.



Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
COSENZA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
DELEGAZIONE DI COSENZA
VIA ROBERTA LANZINO, 33
87100 COSENZA

ORDINE GEOLOGI CALABRIA
VIALE V. DE FILIPPIS, 320
88100 CATANZARO

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0031661 - 25/02/2013 - USCITA

OGGETTO: Quesito sulla procedura di costituzione della Consulta Provinciale dei Liberi professionisti.

Si fa riferimento alla nota n. 7182 del 6.02.2013 con la quale codesta camera, ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito alla questione in oggetto.

Codesta Camera ha rappresentato preliminarmente che ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso per la partecipazione alla Consulta Provinciale dei Liberi professionisti e in relazione a tale pubblicazione hanno presentato domanda anche l'Ordine nazionale dei biologi - Delegazione di Cosenza e l'Ordine professionale dei Geologi Calabria.

A tale proposito codesta camera chiede di conoscere, alla luce delle indicazioni che questo Ministero ha fornito sull'argomento, se sia corretto l'inserimento di tali ordini nella Consulta, come ordini professionali facenti parte di diritto della Consulta stessa.

In proposito si ritiene necessario evidenziare che il comma 2 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, indica quali componenti della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative della categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.



Con la nota n. 217427 del 16.11.2011 lo scrivente ha inoltre fornito alcune indicazioni in merito all'individuazione degli ordini professionali e delle categorie di professioni ai fini della composizione della Consulta.

In particolare questa Direzione ha rappresentato che il diritto di far parte della Consulta può essere riconosciuto solo agli ordini professionali operanti a livello provinciale e strutturati in modo che potesse essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione; non essendo ipotizzabile che la *ratio* della norma fosse quella di attribuire tale diritto al Presidente nazionale o regionale del medesimo ordine relativamente alla pluralità di Camere di commercio rientranti in tale più ampia circoscrizione territoriale.

A parere dello scrivente agli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, la rappresentanza in Consulta potrà essere comunque garantita con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche.

Nella nota sopra richiamata questo Ministero ha allegato, a titolo di mera ricognizione, un elenco di ordini professionali che a quanto risulta hanno una organizzazione strutturata a livello provinciale tale da consentire l'individuazione del Presidente provinciale come membro di diritto della consulta.

Alla luce di quanto sopra esposto, gli ordini cui si fa riferimento nei casi prospettati da codesta Camera non sembrano rivestire le caratteristiche che consentono la presenza di diritto dei loro presidenti provinciali, in quanto, pur essendo tali ordini operanti a livello provinciale, non sarebbero strutturati in modo che possa essere individuato un Presidente provinciale o figura equivalente quale titolare del diritto in questione (motivo per cui gli ordini dei biologi e dei geologi non erano stati, al momento della emanazione della nota n. 217427 del 16.11.2011, inseriti nell'elenco allegato alla stessa). Per gli stessi, pertanto, dovrà essere codesta Camera medesima a valutare se la rilevanza a livello economico provinciale di tali ordini sia tale da giustificare la presenza in Consulta e, in tal caso, chiedere a tal fine la designazione di un rappresentante da parte del rappresentante legale dell'ordine al livello organizzativo più prossimo a quello della circoscrizione camerale e quindi, presumibilmente, da parte del Presidente regionale quanto all'ordine dei geologi e da parte del Presidente nazionale per l'ordine dei biologi. Né può ritenersi che tali designazioni siano vincolate a coincidere con i nominativi di soggetti (delegati, referenti) individuati a rappresentare il medesimo ordine per altre finalità.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

PIE



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0060273 - 11/04/2014 - USCITA

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40
00193 ROMA

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

per conoscenza

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
SEDE

Oggetto: Esclusione dei Presidenti degli ordini regionali dei geologi dalle Consulte delle professioni delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Codesto Consiglio nazionale ha rappresentato che l'Ordine dei geologi è stato escluso dalla Consulta delle professioni della camera di commercio di Cosenza a seguito dell'orientamento espresso dalla scrivente nella nota n. 0217427 del 16.11.2011 ed ha evidenziato quanto segue.

L'articolo 10 della legge 19 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 prevede che *"Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio."*

Con il decreto 4 agosto 2011, n. 156 è stata data attuazione al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 e sono stati definiti criteri e modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio; il comma 2 dell'articolo 8 di tale decreto stabilisce *"Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative della categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della camera di commercio."*

Con la nota n. 0217427 del 16.11.2011 sono state fornite indicazioni in merito alla costituzione e al funzionamento della Consulta delle professioni ed è stato precisato che i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della camera di commercio sono di diritto presenti in Consulta; poiché gli ordini professionali dei geologi sono ripartiti su base regionale, a parere di codesto Consiglio è impedito l'esercizio di nomina del proprio rappresentante.



Infine tenendo conto dell'orientamento espresso nella nota sopra citata, a parere di codesto Consiglio, dovrebbe essere certamente consentita la partecipazione alla Consulta presso la camera di commercio del capoluogo di Regione.

Premesso quanto sopra codesto Consiglio ritiene che l'atto di indirizzo sia stato emanato dalla scrivente direzione generale in palese violazione delle disposizioni legislative e regolamentari e, pertanto, chiede, per il tramite di Unioncamere, alle camere di commercio di disapplicare l'atto di indirizzo emesso dalla scrivente direzione generale e, nel contempo, chiede alla scrivente direzione generale di modificare, in autotutela e con efficacia retroattiva, la nota n. 0217427 del 16.11.2011.

In proposito la scrivente direzione generale fa presente quanto segue.

Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto n. 156/2011 attribuisce alla potestà statutaria camerale la definizione di ulteriori compiti e funzioni che la camera di commercio può assegnare alla Consulta oltre che definire modalità di funzionamento e di voto relative al compito attribuito alla Consulta dalla legge n. 580/1993; tale compito è individuato dal comma 6 dell'articolo 10 della medesima legge che attribuisce ai Presidenti degli ordini professionali il compito di designare un componente del consiglio camerale.

Componenti di diritto della Consulta sono, quindi, i Presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio; è necessario, a tal fine, che sia possibile individuare un Presidente provinciale o figura equivalente che, rappresentando gli interessi del tessuto economico provinciale, ambito di competenza della camera di commercio, eserciti il diritto in questione.

Ai fini dello svolgimento degli altri compiti e funzioni attribuite alla Consulta dagli statuti camerali il comma 2 dello stesso articolo 8 indica quali componenti della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative della categorie di professioni individuate dallo statuto in aggiunta ai componenti "di diritto".

Tenendo conto che non ci sono state modifiche legislative atte a poter giustificare una modifica del proprio orientamento questa direzione generale non può che confermare quanto già espresso nella nota n. 0217427 del 16.11.2011.

Peraltro agli ordini che non hanno una struttura territoriale provinciale e che non hanno così accesso alla rappresentanza di diritto, ma che comunque rivestono una particolare rilevanza a livello economico provinciale, viene garantita la rappresentanza in Consulta con le modalità e nell'ambito di quella prevista per le professioni non ordinistiche.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
TORINO

OGGETTO: Consulta Provinciale dei Liberi professionisti - Richiesta di parere.

Si fa seguito alla mail del 16 giugno 2014 con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato di aver istituito la Consulta indicata in oggetto e che alla riunione convocata per deliberare sulla nomina del Presidente della Consulta, il Presidente dell'albo degli odontoiatri di Torino si è presentato su procura del Presidente dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino.

Codesta Camera richiede, quindi, il parere dello scrivente in merito alla possibilità che la Consulta possa essere validamente costituita e deliberare in merito alla nomina del Presidente e all'elezione del rappresentante della Consulta in seno al consiglio camerale.

In proposito si osserva quanto segue; l'articolo 10, comma 6, della legge 29 dicembre 1933, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 prevede che "Del Consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di commercio"

Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 prevede espressamente che "Ai soli fini della designazione del rappresentante degli ordini professionali in seno al consiglio della camera di commercio, di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge, il diritto di voto spetta esclusivamente ai presidenti degli ordini professionali."

Alla luce del combinato disposto delle norme citate, come già chiarito nella nota di questo Ministero n. 217427 del 16.11.2011, la partecipazione di diritto alla Consulta deve essere riconosciuta ai Presidenti di ordini professionali operanti a livello provinciale e il diritto di voto è conferito per norma solo al Presidente.

A parere dello scrivente la delega è istituito utilizzabile solo quando espressamente previsto nelle norme relative alla Consulta delle professioni contenute nello statuto camerale o, quanto meno, nel regolamento di funzionamento della Consulta stessa e comunque mai per l'elezione del rappresentante della Consulta in seno al consiglio camerale, compito che la norma attribuisce espressamente e senza previsione di delega, ai Presidenti degli ordini professionali.

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0115092 - 23/06/2014 - USCITA

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
SALERNO

per conoscenza
UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

**OGGETTO: Consulta dei liberi professionisti di cui all'articolo 8 del decreto
4.08.2011, n. 156: richiesta di parere**

Si fa riferimento alla nota n. 2383 del 3.02.2016 con la quale codesta camera ha chiesto il parere di questo Ministero in merito ad una problematica relativa alla Consulta indicata in oggetto.

In particolare è stato rappresentato che con delibera n. 13 dell'11 settembre 2015, il consiglio camerale ha, tra l'altro, introdotto l'articolo 27-bis che prevede l'istituzione della Consulta provinciale dei liberi professionisti (articolo 10, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23).

Successivamente con le delibere n. 85 dell'1 dicembre 2015 e n. 3 del 15 gennaio 2016, tenuto conto delle indicazioni diramate da questo Ministero con la nota prot. 217427 del 16 novembre 2011, la Giunta camerale ha deliberato la costituzione del predetto organismo "sulla scorta delle manifestazioni di interesse pervenute nei termini all'uopo fissati".

Tuttavia, il Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno ha rappresentato che nella struttura ordinistica di riferimento, coesistono due Albi Professionali, ovvero quello dei Medici chirurghi e quello degli Odontoiatri, che hanno distinta rappresentatività, perché eletti separatamente; pertanto, in attesa dell'istituzione dell'Ordine autonomo degli Odontoiatri, ha chiesto a codesta camera di valutare la possibilità e l'opportunità che della Consulta faccia parte anche il Presidente della Commissione per l'Albo degli Odontoiatri.

In proposito questo Ministero rappresenta quanto segue.

L'articolo 10 della legge 19 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 prevede che *"Del consiglio fanno parte tre componenti, di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e*



uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita consulta presso la camera di commercio.”.

Con il decreto 4 agosto 2011, n. 156 è stata data attuazione al comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 e sono stati definiti criteri e modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio; il comma 2 dell'articolo 8 di tale decreto stabilisce *“Fanno parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative della categorie di professioni individuate dallo statuto e, di diritto, i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della camera di commercio.”.*

Con la nota n. 0217427 del 16.11.2011 sono state fornite indicazioni in merito alla costituzione e al funzionamento della Consulta delle professioni ed è stato precisato che *componenti di diritto della Consulta sono i Presidenti degli ordini professionali (tutti) operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio.*

Si evidenzia, a tal proposito, che un ordine professionale è un Ente pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia che oltre a tenere la revisione degli albi, deve tutelare, attraverso la comunicazione alla magistratura, gli abusi delle funzioni di una professione; l'ordine dei Medici e degli Odontoiatri è stato riconosciuto con D. lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 ed ha una dislocazione territoriale provinciale.

Alla luce di quanto sopra specificato si ribadisce quanto già rappresentato da questo Ministero; componenti di diritto della Consulta sono i Presidenti degli ordini professionali; pertanto, nelle more dell'istituzione dell'Ordine degli Odontoiatri, a tale medesima professione sarà garantita la necessaria rappresentatività dall'ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Da: Maria Beatrice Piemontese [mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it]
Inviato: giovedì 14 marzo 2013 10.55
A: 'Giuseppe Santoro'
Cc: 'Di Mauro Matteo'; 'Fabio Salino'; 'Pierluigi Sodini'
Oggetto: R: rinnovo consiglio camrale. Accesso allegati B.

Priorità: Alta

Buongiorno, è possibile consentire alle organizzazioni l'accesso agli elenchi alla conclusione della fase procedimentale in capo alla camera di commercio.
Cordiali saluti



Maria Beatrice Piemontese

Divisione XXII "Sistema camerale"

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
MINISTERO dello SVILUPPO ECONOMICO

□ via Sallustiana, 53
ROMA 00187 (RM) - ITALY

☎ 039/06-47055350

☎ 039/06-47055338

Da: Santoro Giuseppe [mailto:giuseppe.santoro@fg.camcom.it]

Inviato: mercoledì 13 marzo 2013 19.15

A: mariabeatrice piemontese

Cc: Di Mauro Matteo; Fabio Salino

Oggetto: rinnovo consiglio camrale. Accesso allegati B.

Gent.ma dott.ssa,
premessi che

1. la Camera di commercio di Foggia ha avviato il procedimento di rinnovo del consiglio;
2. sono pervenute entro i termini previsti le istanze di partecipazione per l'assegnazione dei seggi per i vari settori economici;
3. è tuttora in corso la fase di regolarizzazione di talune istanze;
4. è parimenti in corso la fase di arricchimento degli elenchi con i dati del diritto annuale;
5. alcune organizzazioni imprenditoriali hanno fatto richiesta di accesso agli atti - allegato A e allegati B e D - presentati da organizzazioni concorrenti;
6. la Camera di commercio ha disciplinato il diritto di accesso ai dati consegnati per il rinnovo del consiglio camerale ed il relativo trattamento;
7. l'aggiornamento del regolamento del diritto di accesso, come da allegato 1, è stato proposto a livello nazionale da Unioncamere e pare non escludere del tutto la possibilità di accesso ai dati degli allegati B;
8. il trattamento dei dati contenuti negli allegati B e D è stato disciplinato, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 156/2011, in conformità alla scheda (allegato 2) proposta da Unioncamere e validata dal Garante per la protezione dei dati personali, nel senso di escludere l'accesso ai dati in parola e di consentire il relativo trattamento se non per le finalità indicate nel citato art. 7, comma 3, sebbene al successivo comma 4 si faccia rinvio alle

disposizioni in materia di accesso alla legge 241/90;

si chiede

se possa essere consentito alle organizzazioni istanti l'accesso agli elenchi degli iscritti alle organizzazioni concorrenti contenuti negli allegati B.

Si resta in attesa di un cortese e sollecito riscontro e si porgono cordiali saluti.

--

Dott. Giuseppe Santoro
Camera di Commercio Foggia
tel. 0881797206



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
CROTONE

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0098401 - 12/06/2013 - USCITA

ALLA REGIONE CALABRIA
ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE
VIALE CASSIODORO - PALAZZO EUROPA
88060 SANTA MARIA DI CATANZARO

per conoscenza

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DELLA REGIONE CALABRIA
DOTT. GIUSEPPE SCOPELLITI

STUDIO LEGALE RUSSO
VIA INTERNA MARINELLA, 1
88900 CROTONE

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti della procedura di rinnovo del consiglio camerale

Si fa riferimento alla nota n. 10073 dell'11.06.2013 con la quale codesta camera, ha rappresentato che sono pervenute richieste di accesso agli atti da parte dei legali rappresentanti della Confartigianato e di Upa Casa Artigiani volte ad ottenere in visione tutta la documentazione relativa al rinnovo del consiglio camerale e ad estrarre copia delle imprese con i relativi iscritti che hanno pagato la quota di adesione.

Codesta camera ha rappresentato, altresì, di aver già trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 4 agosto 2001, n. 156, tutta la documentazione, ad eccezione degli elenchi degli associati, e quindi di aver inoltrato, per competenza, tali richieste alla Regione Calabria che al momento non ha fatto conoscere il proprio orientamento.

Premesso quanto sopra e considerato le reiterate richieste di accesso che le organizzazioni continuano ad inoltrare codesta camera chiede di conoscere l'orientamento di questo Ministero e/o l'autorizzazione della Regione in merito alla possibilità di consentire il diritto di accesso e l'estrazione di copia degli elenchi di cui agli allegati B e D custoditi dall'ente camerale.

In proposito questo Ministero ritiene necessario evidenziare che il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 21 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dal decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e concerne il diritto di accesso da parte degli interessati, quindi tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.



L'accesso ai documenti amministrativi è consentito per tutti i documenti amministrativi, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e trova limitazioni nell'esclusione di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 241/1990 la richiesta di accesso deve essere motivata e che ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 184/2006 la medesima richiesta va comunicata ai controinteressati.

Si ritiene necessario ricordare, altresì, che le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 40 del decreto legge 6.012.2011, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 ad alcuni articoli del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali" hanno individuato quali "personali" "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", escludendo dall'ambito di applicazione del Codice stesso il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, enti o associazioni.

Tenendo conto di quanto sopra esposto questo Ministero ritiene che sia possibile consentire l'accesso, richiesto da un soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, a tutta quella documentazione, parte integrante del procedimento di costituzione del consiglio, che sia necessaria a tutelare il proprio interesse all'interno del procedimento.

La maggiore cautela certamente necessaria nel consentire l'accesso di dati personali relativi all'adesione delle persone fisiche alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei consumatori, nonché delle imprese individuali alle associazioni di categoria va, quindi, garantita, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della citata legge n. 241/1990, attraverso un rigoroso esame dell'effettiva esistenza dell'interesse qualificato prescritto dalla medesima legge n. 241/1990 ai fini dell'accesso, che non può essere confuso con il generico interesse alla verifica in termini generali del corretto operato dell'amministrazione.

Resta inteso che la richiesta di accesso deve essere prodotta nei confronti dell'amministrazione responsabile della fase procedimentale; nel caso in esame con la trasmissione al Presidente della giunta regionale dei dati si deve ritenere conclusa la fase procedimentale di competenza della camera di commercio ed è proprio alla chiusura di tale fase che la camera di commercio può consentire, nel rispetto di quanto sopra esposto, l'accesso a tutta la documentazione, parte integrante del procedimento di costituzione del consiglio, che sia necessaria a tutelare l'interesse del richiedente all'interno del procedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0081790 - 16/05/2013 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

COSENZA

OGGETTO: Rinnovo consiglio camerale – Quesito sull'accesso agli atti

Si fa riferimento alla nota n. 18960 del 2.05.2013 con la quale codesta camera, ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito a quanto segue.

Codesta Camera ha rappresentato che sono pervenute richieste di accesso agli atti per la consultazione e estrazione di copia, anche autentica, della documentazione presentata da tutte le organizzazioni di categoria che hanno preso parte al procedimento di rinnovo del consiglio camerale; le richieste di accesso agli atti riguardano anche gli allegati A), B) e E) al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 e la documentazione inerente l'adesione all'associazione (deleghe associative, schede di adesione, pagamento quote, dichiarazioni delle imprese e delle associazioni ecc.) acquisita dalla camera di commercio a seguito dei controlli effettuati per la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del D.M. n. 156/2011.

Codesta Camera ha, altresì, precisato che talune richieste di accesso riguardano tutta la documentazione presentata da tutte le Associazioni partecipanti alla procedura in esame e per tutti i settori.

Alla luce del disposto di cui al comma 3, dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011 codesta Camera ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito:

- 1) alla possibilità di consentire l'accesso, tenendo conto del tipo di dati di cui trattasi, anche mediante rilascio di copia anche autentica:
 - degli allegati A) e B);
 - della documentazione inerente l'adesione all'associazione (deleghe associative, schede di adesione, pagamento quote, dichiarazioni delle imprese e delle associazioni ecc.);

Codesta Camera ha chiesto, altresì, di conoscere quali siano gli atti e i dati di cui al comma 4 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011 in relazione ai quali è consentito l'accesso ai sensi della legge 24.08.1990, n. 241 e se in particolare rientrano in tale categoria i dati aggregati, le informazioni sull'iter istruttorio e verbali istruttori.

Da ultimo codesta Camera ha chiesto di conoscere, tenendo conto della presentazione da parte di alcune organizzazioni di categoria di richieste di restituzione di documenti presentati e inerenti l'adesione delle imprese alle associazioni, se è possibile procedere alla restituzione di tale documentazione o se è necessario che la stessa sia conservata dalla camera di commercio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011, per tutta la durata del mandato del Consiglio.



In proposito questo Ministero ritiene necessario evidenziare che il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 21 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dal decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e concerne il diritto di accesso da parte degli interessati, quindi tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'accesso ai documenti amministrativi è consentito per tutti i documenti amministrativi, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e trova limitazioni nell'esclusione di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 241/1990 la richiesta di accesso deve essere motivata e che ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 184/2006 la richiesta di accesso va comunicata ai controinteressati.

Si ritiene necessario ricordare, altresì, che le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 40 del decreto legge 6.012.2011, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 ad alcuni articoli del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali" hanno individuato quali "personali" "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", escludendo dall'ambito di applicazione del Codice stessi il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, enti o associazioni.

Tenendo conto di quanto sopra esposto questo Ministero ritiene che sia possibile consentire l'accesso, richiesto da un soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, a tutta quella documentazione, parte integrante del procedimento di costituzione del consiglio, che sia necessaria a tutelare il proprio interesse all'interno del procedimento.

La maggiore cautela certamente necessaria nel consentire l'accesso di dati personali relativi all'adesione delle persone fisiche alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei consumatori, nonché delle imprese individuali alle associazioni di categoria va, quindi, garantita, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della citata legge n. 241/1990, attraverso un rigoroso esame dell'effettiva esistenza dell'interesse qualificato prescritto dalla medesima legge n. 241/1990 ai fini dell'accesso, che non può essere confuso con il generico interesse alla verifica in termini generali del corretto operato dell'amministrazione.

Tale tutela va, altresì, garantita, a monte, attraverso una rigorosa applicazione del criterio di proporzionalità relativamente alla documentazione richiesta per i controlli (ad esempio evitando i controlli superflui quando l'assenza di controinteressati renda assente il rischio di dichiarazioni errate o false e renda comunque irrilevanti eventuali erronee dichiarazioni, chiedendo almeno inizialmente la documentazione probatoria per un campione rappresentativo e non per l'universo degli iscritti, ecc.) e circa le modalità di tale controllo che ben possono prevedere la semplice esibizione di tale documentazione probatoria e non il suo deposito, ovvero prevedere il suo deposito solo limitatamente al tempo necessario ad effettuare i relativi controlli, ferma restando la necessità di una verbalizzazione dell'esito dei controlli stessi.



In merito, infine, alla possibilità di restituire alle associazioni la documentazione inviata alla camera di commercio questo Ministero ritiene che tale documentazione (salvi i casi di mera esibizione o di deposito previsto per un tempo limitato, per i quali si applica l'articolo 22, comma 6, della legge n. 241/1990) debba essere conservata in camera di commercio per tutta la durata del mandato del Consiglio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011, essendo parte integrante del procedimento amministrativo in esame.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

DE



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. ALFIO PAGLIARO
C/O CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CATANIA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
CATANIA
SIRACUSA
RAGUSA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere in merito ai settori economici di cui all'articolo 10 legge n. 580/1993 relativi alla procedura di costituzione del nuovo consiglio

Si fa seguito alla nota n. 18241 dell'8.10.2015 con la quale la S.V. ha rappresentato di aver ricevuto la richiesta di derogare all'elencazione dei settori economici come previsti dall'art. 10 della legge n. 580/1993 s.m.i., inserendo alla voce Altri Settori Commercio Estero o Produzione prodotti tipici; e ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito.

L'articolo 10, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, prevede che *"gli statuti definiscono la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale di competenza in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima"*.

Nel caso della Regione Sicilia con legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, modificata con legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 l'Assemblea regionale ha dettato le norme sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio.

In particolare l'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 4 stabilisce che alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura *"si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento regionale, le disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, con le modifiche introdotte dai commi 2 e 3, e le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99, eccetto per le materie di cui agli articoli 5, 6 e 17, come modificati dalla presente legge, all'articolo 13, all'articolo 19 e al titolo IV della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni."*



L'articolo 1 comma 2 della legge n. 4/2010 ha introdotto al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993 dopo la parola "turismo" le parole "della pesca" integrando i settori economici individuati dal comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 580/1993; settori economici tra o quali devono essere ripartiti i consiglieri.

A parere dello scrivente, quindi, la discrezionalità posta in capo alla camera di commercio è la possibilità di individuare un settore di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima tenendo conto del disposto dell'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 che specifica: *"gli altri settori di rilevante interesse per l'economia provinciale, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge, sono individuati considerando i settori economici previsti dalla classificazione ATECO non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo e puntualmente indicati nell'allegato A, limitatamente alle attività svolte da imprese, nonché gli altri settori, comparti e aggregati di imprese quando ricoprono un rilevante interesse nell'economia della circoscrizione provinciale, tenuto conto anche dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5. In ogni caso le imprese dei settori non esplicitamente richiamati dal comma 1 del presente articolo sono rappresentate nel consiglio camerale da un unico soggetto anche se il relativo settore non sia compreso nell'ambito di quelli specifici individuati ai sensi del presente comma"*.

L'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 155/2011 dispone, infine, che *"le camere di commercio possono prevedere una autonoma rappresentanza dei settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione provinciale, tenendo conto in particolare del grado di apertura ai mercati internazionali, delle integrazioni intersettoriali, della dinamiche di crescita dei singoli settori, nonché delle specificità economiche e delle tradizioni locali"*.

La previsione di una autonoma rappresentanza per i settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione territoriale interessata si configura come una possibilità e non come un obbligo per la camera di commercio.

Si ritiene necessario evidenziare che nel caso in esame il commissario ad acta è chiamato ad adottare le attività propedeutiche alla costituzione del nuovo ente camerale nato dall'accorpamento di camere di commercio già esistenti; la scelta della eventuale individuazione di settori di rilevante interesse dovrà essere valutata tenendo conto della nuova circoscrizione territoriale di competenza della nuova camera di commercio e delle relative esigenze di rappresentazione del tessuto economico al quale la camera dovrà far riferimento.

Trattandosi di una scelta discrezionale e non obbligatoria, né vincolata a precisi e univoci criteri quantitativi, ed essendo il commissario ad acta un organo straordinario chiamato ad adempiere al compito di individuazione dei settori tenendo conto, per gli aspetti discrezionali, delle deliberazioni delle camere che hanno proposto tale accorpamento, (e naturalmente dell'assetto preesistente dei consigli di tali camere), si evidenzia la delicatezza di tale eventuale scelta e l'opportunità che la stessa sia effettuata solo se supportata da un largo consenso da parte dei consigli delle camere interessate e/o delle associazioni di categoria che nelle stesse avevano titolo ad essere rappresentate.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. RIERLUIGI GIUNTOLI
C/O CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIVORNO

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LIVORNO
GROSSETO

OGGETTO: Verifiche elenchi presentati da organizzazioni imprenditoriali- Richiesta di parere.

Si fa seguito alla mail ricevuta in data 23.09.2015 con la quale codesta camera ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alle seguenti questioni.

1) Il comma 1 lett. l) dell'articolo 1 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, definisce «piccole imprese»:

- a) per il settore dell'industria, le imprese che hanno meno di 50 occupati;
- b) per il settore del commercio le imprese iscritte nella sezione speciale dei piccoli imprenditori del registro delle imprese;
- c) per il settore dell'agricoltura, i coltivatori diretti, di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Il commissario ad acta mentre per il settore commercio, il richiamo alla sezione speciale del Registro delle Imprese consente quindi una verifica puntuale del dettato normativo, per quanto riguarda il settore agricoltura, il decreto sopra richiamato, non prevedendo un espresso richiamo alle sezioni del Registro delle imprese come nel caso precedente, potrebbe far supporre che tale tipologia di controllo puntuale non debba essere fatta. In merito a tale situazione codesta Camera chiede di conoscere il parere di questo Ministero.

Nel merito questo Ministero rappresenta che l'articolo 2083 del codice civile prevede che "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo....". e l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14/12/1999, n. 558 prevede, inoltre, che "Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice, gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e le società semplici.....".

Premesso quanto sopra per il settore dell'agricoltura potranno, quindi, essere considerate per i fini del comma 1 lett. l) sopra richiamata le imprese che si sono iscritte in qualità di coltivatori diretti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14/12/1999, n. 558.



I controlli volti a verificare l'effettiva esistenza di tale condizione potranno (e dovranno) conseguentemente essere effettuati secondo la prassi in uso nella normale collaborazione fra le camere, che gestiscono procedure di rinnovo dei consigli, e la società consortile Infocamere che cura la gestione informatica del Registro delle imprese.

2) Le imprese in fallimento/concordato fallimentare, alle quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio d'impresa ai sensi art. 104 L.F. (o in altri casi espressamente previsti da disposizioni specifiche), dopo la dichiarazione di fallimento non svolgono più un'attività d'impresa, che cessa, con la conseguenza che non sarà più possibile correlarla ad un codice Ateco e, pertanto, le stesse dovranno essere escluse dagli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali.

Premesso quanto sopra codesta Camera ritiene che:

- le imprese che risultano in fallimento al 31 dicembre 2014, per le quali non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa, non possono essere utilizzate da parte delle organizzazioni imprenditoriali per l'inserimento negli elenchi;
- le imprese che risultano in fallimento successivamente al 31 dicembre 2014 possono essere inserite negli elenchi da parte delle organizzazioni imprenditoriali.

Quanto sopra non varrebbe per le altre procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti ecc) in cui l'attività d'impresa è comunque esercitata, pur nel rispetto delle limitazioni previste dalle disposizioni fallimentari.

Nel merito questo Ministero ritiene necessario ribadire che le associazioni possono utilizzare le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese che risultano regolarmente iscritte a norma di statuto e che *operano* nel settore per il quale l'organizzazione intende concorrere individuato attraverso il codice Ateco dichiarato alla camera di commercio.

Fermo restando la definizione di numero delle imprese indicato nell'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto 4 agosto 2011, n. 156 come "*il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative*", le organizzazioni devono dichiarare per le imprese associate il settore di attività, principale o promiscuo, con riferimento al settore per il quale intendono concorrere; settore di attività che verrà verificato dalla camera di commercio sul registro delle imprese. Le organizzazioni non possono, quindi, utilizzare imprese per le quali non è possibile verificare dai dati presenti nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) il codice Ateco corrispondente al settore o operanti in settori diversi da quelli per i quali si intende concorrere.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0021571 - 08/02/2013 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

VICENZA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

OGGETTO: Quesito sulla rappresentanza delle piccole imprese agricole.

Si fa riferimento alla nota n. 4669 del 22.01.2013 con la quale codesta camera, in relazione all'esigenza di adottare la modifica statutaria di assegnazione del numero dei consiglieri ai diversi settori, ha chiesto il parere dello scrivente in merito alla rappresentanza delle piccole imprese; in particolare codesta camera chiede *"se è corretta la soluzione dell'arrotondamento matematico che assegna un seggio all'«Agricoltura» e uno ad «Altri settori» oppure, se per effetto della previsione di cui all'articolo 10 comma 5 della legge 580/1993 ss.mm.ii, (assicurare la rappresentanza autonoma per le piccole imprese), è corretto assegnare due seggi all'Agricoltura (uno dei quali in rappresentanza delle piccole imprese) e zero seggi ad «Altri settori»*.

In proposito, atteso che la normativa vigente nulla ha innovato per tale aspetto, questo Ministero in primo luogo non può che ribadire quanto già espresso con circolare n. 3536/C del 24.12.2001 e confermato anche in risposta ad altre analoghe richieste: la rappresentanza autonoma delle piccole imprese non può essere considerata un seggio a sé stante e non possono essere assegnati seggi in rappresentanza in un determinato settore, dando la precedenza alle piccole imprese; alle piccole imprese compete l'attribuzione dell'autonoma rappresentanza in relazione al proprio peso socio-economico e comunque l'assegnazione del o dei seggi deve rimanere nell'ambito dei seggi assegnati dallo statuto al settore di riferimento.

Si deve, infine, evidenziare che le motivazioni di un eventuale scostamento in più o in meno rispetto al numero risultante dall'arrotondamento matematico al quale intende ricorrere codesta Camera, deve trovare la sua giustificazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, del DM n. 155/2011, nelle "specifiche caratteristiche economiche della circoscrizione provinciale" oltre che nel peso economico che i settori in esame ricoprono all'interno del tessuto economico provinciale e, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nelle eventuali ulteriori determinazioni ivi previste relativamente alla fissazione di soglie minime di accesso inferiori all'unità e/o accorpamento di settori, e non può essere invece legato, per le motivazioni sopra esposte, alla volontà di assegnare un seggio a sé stante alle piccole imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338

e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it

www.sviluppoeconomico.gov.it

AE



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA

TORINO

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0039349 - 07/03/2014 - USCITA

OGGETTO: Rinnovo consiglio camerale d.m. 4.08.2011, n. 156- Richiesta di parere.

Si fa seguito alla nota n. 8451 del 17.02.2014 con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato di aver avviato la procedura di ricostituzione del consiglio camerale e che un'organizzazione di categoria ha sollevato la seguente questione in merito alla quale si richiede il parere dello scrivente.

L'organizzazione predetta intende partecipare per l'assegnazione del settore artigianato ed ha richiesto a codesta camera l'elenco degli artigiani iscritti al 31.12.2013 all'albo imprese artigiane. A seguito della consegna di tale elenco l'organizzazione ha riscontrato che un congruo numero di associati non risultano nello stesso; tali imprese svolgono attività nel turismo, trasporti e servizi e soprattutto nel settore ristorazione/turismo e potrebbero essere utilizzate dall'organizzazione in quanto in regola con i versamenti delle quote associative.

Pertanto codesta camera chiede di conoscere come tali imprese possono essere utilizzate dall'organizzazione per concorrere all'assegnazione del settore artigianato.

In proposito lo scrivente rappresenta, in primo luogo, che le organizzazioni possono utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato esclusivamente le imprese artigiane, così come definite dall'articolo 3 della legge 8.08.1985, n. 443 e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011; tali imprese devono, inoltre, per essere utilizzate per concorrere all'assegnazione del seggio per l'artigianato appartenere solo ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori.

L'organizzazione potrà utilizzare anche un'impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).

Se, invece, l'impresa opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore artigianato, ed in questi casi l'organizzazione può utilizzare le imprese associate anche a prescindere dalla circostanza che siano qualificabili come imprese artigiane ai sensi della citata legge n. 443/1985.

Premesso quanto sopra si ribadisce, pertanto, che l'organizzazione potrà utilizzare, al fine di partecipare all'assegnazione del settore artigianato solo le imprese artigiane individuate ai sensi dei sopra indicati criteri.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

AOO_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0045543 - 31/03/2015 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

ROMA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

OGGETTO: Procedura di rinnovo consiglio camerale d.m. 4.08.2011, n. 156- Richiesta di parere.

Si fa seguito alla nota n. 99617 del 24.03.2015 con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato quanto segue.

Nel corso dei controlli sulla documentazione trasmessa dalle organizzazioni di categoria nell'ambito del procedimento di ricostituzione del Consiglio camerale è emerso una problematica relativa alle organizzazioni che possono concorrere per l'assegnazione dell'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa.

In particolare codesta camera ha rappresentato che il comma 5 dell'articolo 9 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 prevede che *"Per le società in forma cooperativa, l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti."*

Nella considerazione che i riferimenti normativi ivi indicati sono superati, codesta camera ritiene che, tenuto conto che il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ha posto in capo al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza sul sistema cooperativo ed il riconoscimento delle Associazioni nazionali di vigilanza e tutela del mondo cooperativo, possano concorrere alla assegnazione dell'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa solo le Centrali cooperative riconosciute.

Tale interpretazione sarebbe avvalorata anche dalla comparazione del tenore letterale del comma 5 sopra citato confrontato con il comma 5 dell'articolo 5 del decreto 24 luglio 1996, n. 501 che faceva riferimento genericamente alle organizzazioni imprenditoriali e prevedeva infatti che *"5. Per il settore delle società in forma cooperativa l'autonoma rappresentanza è assicurata*



dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5, ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti.”.

Questo Ministero, pur nella consapevolezza della necessità di aggiornare i riferimenti normativi citati nel comma 5 dell'articolo 9 del decreto 4 agosto 2001, n. 156, non può che condividere l'interpretazione di codesta camera secondo cui il disposto normativo vigente è finalizzato a consentire la partecipazione all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa solo a *“organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute”*; riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è attualmente concesso con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Ad ulteriore conferma di tale interpretazione si evidenzia che la continuità fra i diversi meccanismi di riconoscimento delle associazioni di rappresentanza del settore cooperativo è espressamente affermata dal medesimo decreto legislativo n. 220 del 2002 che, se in effetti ha abrogato all'articolo 20 la previgente normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, evidenzia, all'articolo 19, la transitoria applicazione di parte delle norme del citato d.l.c.p.s., in attesa della piena attuazione di tale nuova disciplina.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

RE



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA REGIONE PIEMONTE

VIA A. PISANO, 6
10152 TORINO

per conoscenza

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0122689 - 25/05/2012 - USCITA

ALLE REGIONI

LORO SEDI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

Oggetto: Richiesta parere assegnazione seggio piccole imprese

Con mail del 23 maggio 2012 codesta Regione ha chiesto di conoscere se è confermato l'orientamento espresso da questo Ministero con la circolare n. 3536/C del 24.12.2001 in merito all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza per la piccola impresa nel caso di unico seggio attribuito ad un determinato settore.

Lo scrivente ritiene, atteso che la normativa vigente nulla ha innovato per tale aspetto e riconfermando l'orientamento già espresso al punto 3) della sopra citata circolare, che "nel caso di un unico seggio lo stesso viene assegnato all'organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice economico a presiedere dalle piccole imprese."

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

→ ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
NUORO

per conoscenza

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0193943 - 19/09/2012 - USCITA

ALLA CONFESERCENTI NUORO-
OGLIASTRA
VIA L. DA VINCI, 40
NUORO

**Oggetto: Rinnovo consiglio camerale ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156-
Confesercenti Nuoro Ogliastro. Richiesta parere su attribuzione rappresentanza
piccole imprese**

Con nota n. 4882 del 1.08.2012 codesta camera di commercio ha trasmesso, per aderire alla richiesta di Confesercenti Nuoro -Ogliastro, copia della richiesta di parere formulata dalla stessa organizzazione in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni del D.M. n. 156/2011 con riferimento all'attribuzione della rappresentanza delle piccole imprese in seno al consiglio camerale.

In proposito questo Ministero, ritenendo di dover esprimersi solo con riferimento al criterio previsto dalla normativa in esame per l'assegnazione del seggio delle piccole imprese, atteso che dalla richiesta di Confesercenti si palesa una presunta illeggimità del decreto regionale, in merito al quale questo Ministero non è competente a pronunciarsi, conferma l'orientamento già espresso con la circolare n. 3536/C del 24.12.2001 in merito all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza per la piccola impresa nel caso di unico seggio attribuito ad un determinato settore.

Lo scrivente ritiene che, atteso che la normativa vigente nulla ha innovato per tale aspetto e riconfermando l'orientamento già espresso al punto 3) della sopra citata circolare, "nel caso di un unico seggio lo stesso viene assegnato all'organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice economico a prescindere dalle piccole imprese."

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

RUE

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0055125 - 03/04/2013 - USCITA

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
COSENZA

OGGETTO: Rinnovo Consiglio camerale – quesiti sulle imprese artigiane e cooperative e sull'apparentamento.

Si fa riferimento alla nota n. 13278 del 21.03.2013 con la quale codesta camera, ha rappresentato alcuni quesiti inerenti alla procedura di rinnovo del consiglio camerale.

In particolare codesta Camera di commercio ha chiesto di conoscere se, alla luce del disposto dell'articolo 4 del D.M. n. 155/2011, primo comma lettere a) e b) e di quanto chiarito da questo Ministero con la nota n. 67049 del 16.03.2012, fossero corrette le seguenti interpretazioni:

1) se un'impresa artigiana, avente codice ATECO, rientrante nella codifica riconducibile ai settori commercio, industria, agricoltura e altri settori, non debba essere utilizzata dall'organizzazione che intende concorrere ad uno dei suddetti settori, ma debba essere utilizzata solo per concorrere nel settore artigianato;

2) se un'impresa cooperativa, rientrante nella codifica riconducibile ai settori commercio, industria, agricoltura e altri settori, non debba essere utilizzata dall'organizzazione che intende concorrere ad uno dei suddetti settori, ma debba essere utilizzata solo per concorrere alla rappresentanza autonoma delle cooperative;

3) se un'impresa artigiana cooperativa, avente codice ATECO, rientrante nella codifica riconducibile ai settori commercio, industria, agricoltura e altri settori, non debba essere utilizzata dall'organizzazione che intende concorrere ad uno dei suddetti settori, ma debba essere utilizzata solo per concorrere nel settore artigianato o della cooperazione ovvero se non si possa scegliere e sia obbligatorio far concorrere l'impresa solo nel settore delle cooperative;

4) se un'impresa artigiana cooperativa monoattività debba essere utilizzata solo per concorrere al settore cooperative ovvero solo per l'artigianato.

In merito ai primi due quesiti questo Ministero ritiene che l'organizzazione potrà e dovrà utilizzare esclusivamente per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato, tutte le imprese artigiane, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, ove appartenenti solo ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori. Anche nel caso della autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa l'organizzazione potrà e dovrà utilizzare esclusivamente tutte le imprese cooperative, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, appartenenti solo ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori.

In merito ai quesiti formulati ai punti 3) e 4), premesso che non è chiaro che cosa intenda codesta Camera per "monoattività", questo Ministero ritiene che (nei casi in cui l'impresa non possa essere utilizzata per i settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e



spedizioni, turismo) sia rimessa all'organizzazione la scelta di utilizzare l'impresa artigiana cooperativa per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato o per l'autonoma rappresentanza delle cooperative, purchè ovviamente non vengano effettuate duplicazioni e quindi non venga utilizzata la stessa impresa per concorrere ai due seggi contemporaneamente.

Diversa naturalmente è l'ipotesi in cui tali imprese siano iscritte a più associazioni, caso in cui la duplicazione di rappresentanza è invece ammessa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo vigente della legge n. 580/1993.

Da ultimo codesta Camera ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alla seguente problematica: nel caso di apparentamento nella busta presentata da una organizzazione apparentata manca l'allegato E), regolarmente firmato dalla stessa e presentato nelle buste delle altre organizzazioni apparentate; in tal caso codesta Camera chiede se sia corretto escludere l'organizzazione o chiedere la regolarizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del D.M. n. 156/2011.

In proposito questo Ministero ritiene che sia chiara l'intenzione dell'organizzazione di partecipare all'apparentamento, avendo firmato l'allegato E), che è stato peraltro, allegato dalle altre organizzazioni apparentate; quindi ritiene corretto chiedere la regolarizzazione della documentazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)



INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DI RILEVANTE INTERESSE
PER L'ECONOMIA DELLA PROVINCIA
(D.M. 155/11)

Questa Camera vorrebbe confermare - anche per il mandato 2012-2017, come per il passato - la PESCA quale settore di rilevanza particolare. A tal fine:

1. è necessario, per la validazione dei dati da parte di codesto Ministero, estrapolare i parametri riferiti alla PESCA (n. di imprese, diritto annuale, valore aggiunto e indice di occupazione) dal settore AGRICOLTURA?

se SI

2. a tali parametri si aggiungono anche i parametri (n. di imprese, diritto annuale, valore aggiunto e indice di occupazione) riferiti alla PESCA estrapolati dall'artigianato e dalla cooperazione?

3. i dati riferiti ad ALTRI SETTORI devono essere annullati?

In merito al primo quesito si conferma che, ai fini della verifica della coerenza e completezza complessiva dei dati economici in sede di conferenza di servizi, i dati forniti dalla Camera devono riguardare esclusivamente quelli relativi ai parametri (numero delle imprese, indice di occupazione, valore aggiunto e diritto annuale) richiesti per i settori espressamente indicati nell'allegato A dal decreto 4 agosto 2011, n.155.

Poiché la pesca risulta compresa nel settore dell'agricoltura, e tenuto conto che la raccolta dei dati da sottoporre alla conferenza di servizi deve essere effettuata in applicazione della classificazione ATECO 2007, all'atto della validazione devono essere considerati esclusivamente i settori individuati all'articolo 2, comma 1 del decreto n.155/2011.

In considerazione di quanto precede i quesiti indicati ai punti 2 e 3 si riterrebbero superati.

Si ritiene, comunque, necessario evidenziare che lo statuto deve determinare, ai sensi dell'articolo 10, comma 2 della legge n. 580/1993 il numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore sulla base della metodologia di calcolo e, comunque nel rispetto degli ulteriori vincoli ivi stabiliti (almeno metà dei consiglieri attribuiti ai quattro settori "principali" ed autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa), può discostarsi dal risultato di tale calcolo fino ad una unità in più o in meno. Può inoltre prevedere per i settori per cui tale eventualità è prevista, soglie minime di accesso e/o accorpamento della rappresentanza e può individuare settori di rilevante interesse sulla base dei criteri fissati dall'articolo 5, comma 3, dal regolamento. A questo riguardo si ritiene che per la determinazione dei consiglieri nel caso di accorpamento della rappresentanza di più settori ovvero di individuazione di settori di rilevante interesse, con conseguente scorporo dai settori di originaria appartenenza, i calcoli ed il successivo esercizio delle facoltà di discostarsi dal loro esito debbano essere effettuati a partire dai dati autonomamente rielaborati tenendo conto di tali accorpamenti e scorpori rispetto agli originari dati pubblicati dal Ministero.



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

A GIUSEPPE MASSARI
PRESIDENTE PROVINCIALE CNA RAGUSA
RAGUSA@CNA.IT

OGGETTO: Rinnovo consiglio camerale - Quesito.

Con mail del 6 febbraio 2014 codesta organizzazione, con riferimento alla procedura di rinnovo della camera di commercio di Ragusa, ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alle seguenti problematiche:

1) se alla luce dell'articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, il quale assicura l'autonoma rappresentanza per le piccole imprese nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, continua ad ritenersi applicabile il parere del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 549457 del 30/03/2004;

2) se in relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, del medesimo decreto n. 156/2011, tendente ad assicurare l'autonoma rappresentanza per le società in forma cooperativa, possono partecipare alla procedura di assegnazione ~~tutte le organizzazioni imprenditoriali~~ o esclusivamente quelle di "rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo" come specificate nel medesimo comma (vale a dire le cosiddette "centrali cooperative").

Con riferimento al punto 1) la scrivente direzione generale, atteso che la normativa vigente nulla non ha innovato per tale aspetto, ha già riconfermato, in risposta a diversi pareri, l'orientamento già espresso sia nella circolare n. 3536/C del 24.12.2001, e ripreso nel parere citato da codesta organizzazione, in merito all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza per la piccola impresa.

Con riferimento al punto 2) la scrivente direzione generale rappresenta che l'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 prevede che l'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa è assicurata esclusivamente dalle organizzazioni di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 che presentano il più alto indice di rappresentatività per il medesimo settore.

Pertanto alla luce di tale disposto normativo la possibilità di partecipare alla assegnazione di tale rappresentanza è riservata alle sole organizzazioni ivi individuate.

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0024070 - 12/02/2014 - USCITA

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0063405 - 16/04/2013 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

UDINE

OGGETTO: Richiesta di parere.

Si fa riferimento alla richiesta di parere ricevuta per mail il data 15 aprile 2013 con la quale codesta camera ha posto la seguente questione.

Codesta camera ha evidenziato di aver avviato la procedura di ricostituzione del consiglio camerale con scadenza di termine per la presentazione dei dati da parte delle organizzazioni interessate il 22 aprile c.a.

Un'organizzazione ha sottoscritto lo statuto nel mese di agosto 2009 e solo nel mese di agosto 2010, al fine di costituire il CAT ai sensi dell'articolo 85 della legge regionale n. 29/2009, ha richiesto il codice fiscale all'Agenzia delle entrate e conseguentemente ha registrato l'atto costitutivo. Questa organizzazione chiede di conoscere, al fine di decidere se partecipare o meno alla procedura di costituzione del consiglio, quale sia la "prova documentale necessaria per comprovare l'operatività di un'organizzazione da almeno tre anni nel territorio provinciale", elemento necessario ai fini della partecipazione alla procedura in esame ai sensi del d.m. 4 agosto 2011, n. 156.

Questo Ministero ritiene necessario chiarire che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett. d) del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 le organizzazioni devono presentare un'attestazione, sotto la propria responsabilità, che operano nel territorio della circoscrizione territoriale da almeno tre anni oppure la propria rappresentatività nel CNEL.

La propria operatività deve essere dimostrata attraverso prove documentali di servizi resi ai propri associati da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione territoriale, quindi l'organizzazione in esame deve dimostrare, a parere di questo Ministero, di aver svolto la propria attività, di aver reso servizi ai propri associati da almeno tre anni, quindi prove documentali di corsi, seminari, costituzione in giudizio ecc. indipendentemente dalla registrazione dell'atto costitutivo. Nel caso in cui tale organizzazione avesse iniziato la propria attività solo nell'agosto 2010, a seguito della costituzione del CAT, non ricorrebbe, infatti, il requisito previsto dalla norma.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

DE

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@sviluppoeconomico.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0042781 - 13/03/2013 - USCITA

ALLA REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA

REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

AREA DI COORDINAMENTO TURISMO, COMMERCIO E

TERZIARIO

SETTORE DISCIPLINA E POLITICHE DI SVILUPPO E DI

PROMOZIONE DEL TURISMO

VIA NOVOLI, 26

50127 FIRENZE

**OGGETTO: Procedimento di costituzione dei consigli camerali- Assenza di candidature -
Richiesta parere.**

Si fa riferimento alla nota n. 38995 dell'8 febbraio 2013 con la quale codesta Regione ha chiesto il parere dello scrivente in merito alla seguente problematica evidenziatasi nell'ambito del procedimento di rinnovo del consiglio della camera di commercio di Pisa.

Codesta Regione ha rappresentato di aver provveduto all'individuazione delle organizzazioni di categoria e alla determinazione dell'associazione di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti legittimate a designare i componenti il consiglio nei settori di rispettiva competenza; codesta Regione non ha potuto, però, procedere alla determinazione dell'organizzazione sindacale cui spetta la designazione del componente in rappresentanza dei lavoratori a causa della mancata presentazione di candidature da parte di alcuna organizzazione sindacale.

In proposito codesta Regione ha deciso di rinviare tale determinazione ad un successivo provvedimento ed ha ipotizzato, in merito, due soluzioni:

1) procedere anche in tal caso alla nomina del membro consiliare in via autoritativa da parte del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 della legge 29.12.1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, pur se la fattispecie evidenziata non è espressamente prevista;

2) dare avvio ad una procedura, gestita direttamente dal Presidente della Giunta Regionale, che riproducendo le fasi procedurali del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, riapra i termini per la presentazione delle candidature all'assegnazione del seggio prevedendo, nel caso in cui tale procedura vada nuovamente deserta, di procedere alla nomina in via autoritativa.

In proposito questo Ministero ritiene che il comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 580/1993 stabilisce un principio di carattere generale trovando, pertanto, applicazione non solo ai casi espressamente previsti dal comma stesso ma in una qualsiasi fase della procedura.

Pertanto, lo scrivente ritiene possibile, anche al caso prospettato da codesta Regione, la possibilità di nomina via autoritativa da parte del Presidente della Giunta Regionale; appare



però opportuno che codesta Regione utilizzi tale potere dopo aver consentito nuovamente alle organizzazioni in questione di poter far valere la propria rappresentatività.

Pertanto, a parere dello scrivente, è necessario che codesta Regione richieda alla camera di commercio di Pisa, titolare ai sensi del D.M. n. 156/2011 di questa parte della procedura, di avviare una nuova procedura, gestita secondo le fasi procedurali del decreto stesso, che consenta alle organizzazioni interessate di presentare eventualmente le proprie candidature entro un termine ritenuto congruo e prevedendo, nel caso in cui tale procedura vada nuovamente deserta, di procedere alla nomina in via autoritativa, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 della legge 29.12.1993, n. 580 e ss.ii. mm

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

P/E
A



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA REGIONE PIEMONTE

VIA A. PISANO, 6
10152 TORINO

per conoscenza

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0056939 - 05/03/2012 - USCITA

ALLE REGIONI

LORO SEDI

ALLE CAMERE DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

LORO SEDI

ALL'UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

Oggetto: Decreto 4 agosto 2011, n. 156- Rinnovo dei consigli camerali delle camere di commercio- richiesta parere

Con nota n. 1709/DB1603 del 7.02.2012 codesta Regione ha trasmesso i sottoindicati quesiti relativi all'applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto e relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all'elezione della Giunta delle camere di commercio.

In particolare, nella nota sopra richiamata sono stati presentati i seguenti quesiti:

1) Verifiche degli elenchi trasmessi dalle organizzazioni di categoria

A seguito dei controlli, effettuati da parte della camera di commercio sugli elenchi delle imprese associate presentati dalle organizzazioni di categoria, necessari sia al fine di verificare l'iscrizione al registro delle imprese delle stesse imprese sia per completare gli stessi elenchi con i dati del diritto annuale versato dalle singole imprese, codesta Regione ha rappresentato che, da informazioni assunte in merito alle procedure adottate a tale scopo, non verrebbero evidenziate le imprese che non risultano iscritte nel registro delle imprese.

In particolare, l'elaborazione comprenderebbe tutte le posizioni trasmesse dall'Associazione e il campo "diritto annuale" risulterebbe vuoto sia nel caso di imprese che non trovano riscontro nel registro delle imprese, sia nel caso di imprese che non hanno effettuato il versamento, non consentendo, quindi, di differenziare le diverse situazioni.



Codesta Regione ha, quindi, evidenziato la necessità che siano differenziate le posizioni delle imprese in esame al fine di consentire l'esclusione dal calcolo della rappresentatività solo per le imprese che non risultano iscritte nel registro delle imprese e non già per quelle che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale.

Questo Ministero, premesso che già l'attuale procedura informatica consente di distinguere i casi, in quanto il campo relativo al diritto annuale risulta vuoto solo nel caso di imprese non iscritte (invece che, eventualmente, con valore zero), condivide la correttezza dell'ipotesi di non escludere dal calcolo di rappresentatività le imprese che, risultando regolarmente iscritte al registro delle imprese, non hanno però effettuato il versamento del diritto annuale; in tale ultimo caso, come evidenziato nella nota n. 217427 del 16.11.2011, il versamento a zero avrà rilievo solo ai fini della ponderazione del parametro "diritto annuale".

Quanto invece alle imprese che, incluse negli elenchi degli associati, non risultino iscritte al registro delle imprese, si evidenzia che la camera di commercio, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del d.m. n. 156/2011, è tenuta a trasmettere al Presidente della giunta regionale *"i dati e, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso la camera di commercio per eventuali verifiche, i documenti regolarmente acquisiti a norma degli articoli 2, 3 e 4, completati con i dati del diritto annuale versato dalle imprese, aggregati con riferimento a ciascun elenco di cui all'allegato B, nonché i dati sul valore aggiunto per addetto per ciascun settore."*

Pertanto la camera di commercio, nel provvedere alla verifica degli elenchi delle imprese ai fini della necessaria associazione alle medesime dei dati per il calcolo del parametro "diritto annuale", ove riscontri imprese che, utilizzando i dati comunicati, non risultano iscritte o non sono comunque individuabili nel registro delle imprese, avrà cura di comunicare alla organizzazione di categoria interessata tale circostanza per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate, che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività. Tale verifica degli errori materiali contenuti nell'elenco degli associati, peraltro, consente indirettamente anche di escludere l'ipotesi teorica che la comunicazione di dati errati sia stata invece effettuata in mala fede e costituisca una falsa dichiarazione.

La camera di commercio comunicherà, quindi alla Regione, per quanto concerne l'aspetto trattato, il dato complessivo relativo al numero delle imprese associate, al netto di quelle che non risultano iscritte al registro delle imprese, e il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese.

2) Nomina dei componenti del Consiglio: quota delle pari opportunità

Il comma 6 dell'articolo 10 del dm n. 156/2011 prevede che *"... le organizzazioni imprenditoriali, o loro raggruppamenti, ai quali spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di genere diverso da quello degli altri."*



a) codesta Regione ritiene che la quota relativa alle pari opportunità debba essere calcolata tenendo conto del totale delle designazioni che l'organizzazione, in proprio o in apparentamento, deve effettuare, considerando quindi tutti i settori nei quali la stessa risulta designataria e chiede di conoscere il parere di questo Ministero in merito all'interpretazione fornita.

b) chiede, inoltre, di conoscere come debba essere garantita la rappresentanza di almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso e, quindi, come devono essere valutati i risultati in termini decimali, se cioè devono essere effettuati arrotondamenti per eccesso o per difetto; la Regione ipotizza, in mancanza di esplicite disposizioni previste nello statuto, di estendere per analogia il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore già previsto per la determinazione del numero di componenti al Giunta camerale.

c) da ultimo codesta Regione chiede se, in caso di sostituzioni dei consiglieri, al fine di garantire sempre la rappresentanza delle pari opportunità, sia necessario precisare il genere del soggetto da sostituire.

In merito alla lettera a) lo scrivente ritiene che, considerato il tenore letterale della norma ed il suo contesto, il riferimento al numero delle designazioni "complessive" deve intendersi al caso dell'apparentamento, in cui più associazioni devono fornire "complessivamente" un numero di designazioni pari o superiore a tre, e non invece al caso in cui una stessa associazione debba fornire più designazioni per diversi settori. La quota riservata al genere minoritario deve essere pertanto calcolata con riferimento a ciascun singolo settore per il quale la stessa organizzazione ovvero un apparentamento di più organizzazioni è chiamata a fornire le proprie designazioni. Nulla vieta che l'opportunità di tener conto anche della flessibilità consentita dalla circostanza di dover effettuare più designazioni in più settori sia autonomamente utilizzata dall'organizzazione interessata per favorire il conseguimento di una maggior garanzia di pari opportunità, né che tali apprezzabili autonome buone pratiche siano in qualche modo raccomandate anche dalla Regione, ma naturalmente la designazione effettuata in contrasto solo con tale opportunità dovrà essere comunque accolta.

Per quanto concerne la lettera b), si evidenzia, incidentalmente, che il criterio, a suo tempo previsto dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dell'arrotondamento all'unità superiore per la determinazione del numero di componenti al Giunta camerale è da ritenersi abrogato, per contrasto prima con le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e poi anche con quelle di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180, come peraltro ribadito nella nota n. 217427 del 16.11.2011.

Nel merito del quesito posto questo Ministero ritiene, al contrario, che l'espressione letterale utilizzata nel disposto del comma 6 dell'articolo 10 del dm n.156/2011 ("... almeno un terzo....") faccia esplicito riferimento al criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, non essendo, in caso contrario, garantita la presenza di "almeno" un terzo di genere diverso.



Quanto al quesito di cui alla **lettera c)** questo Ministero ritiene che l'applicazione del criterio delle pari opportunità al momento della costituzione del Consiglio non possa essere vanificato dalle successive sostituzioni di singoli componenti, con la conseguenza che l'organizzazione che per numero di designazioni effettuate in sede di costituzione del Consiglio è stata obbligata al rispetto di tale criterio di genere, deve tener conto del medesimo vincolo anche in occasione delle sostituzioni successive di singoli componenti.

In altre parole tale organizzazione dovrà necessariamente designare un nuovo componente dello stesso genere di quello originariamente designato in tutti i casi in cui tale designazione risulta vincolata dall'esigenza di continuare a garantire l'equilibrio di genere nei termini in cui risultava vincolata la relativa designazione complessiva al momento di costituzione del consiglio.

Nulla vieta invece che autonomamente le singole organizzazioni interessate possano utilizzare anche l'occasione delle sostituzioni per realizzare anche al di là degli obblighi minimi un miglior equilibrio di genere della loro complessiva delegazione per il settore e, in tal modo, anche del Consiglio nel suo complesso.

3) Requisiti per la nomina e cause ostative in sede di rinnovo degli organi camerali

L'articolo 13 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, indica i requisiti e le cause ostative alla nomina dei consiglieri camerali e, ai sensi dell'articolo 10 del d.m. n. 156/2011, verifica del rispetto di tali disposizioni è competenza della Regione.

Codesta Regione chiede di conoscere se tra i propri compiti può annoverarsi quello di verificare, nel caso di designazione in consiglio di un unico rappresentante per i settori per i quali è prevista la presenza obbligatoria in Giunta (agricoltura, industria, artigianato e commercio), anche il rispetto del limite di mandati previsto dall'articolo 14 della legge n. 580/1993 per i componenti della Giunta stessa.

A tal fine chiede di conoscere se i mandati già effettuati prima del rinnovo degli organi camerali secondo le disposizioni del d.m. n. 156/2011 rilevino ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

A tal proposito questo Ministero evidenzia che compito della Regione, ai fini della nomina dei consigli camerali, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 10 del d.m. n. 156/2010, è quello di verificare i requisiti e le eventuali cause ostative previste dall'articolo 13 della legge n. 580/1993, così come modificata dal decreto legislativo n. 23/2010, ai fini della nomina dei consiglieri camerali.

Il compito della verifica del limite di mandati previsto dall'articolo 14 della legge n. 580/1993 è posto in capo alla camera di commercio al momento della elezione della Giunta.

Tale interpretazione formale e letterale della norma dovrebbe essere tuttavia approfondita, in quanto genera un'evidente contraddizione: la Camera, al momento dell'elezione della giunta, nei casi analoghi a quello segnalato dalla Regione Piemonte, verificati i mandati già effettuati dal consigliere ai fini rispetto del limite di cui all'articolo 14 sopra richiamato, si troverebbe infatti nell'imbarazzante situazione di non considerare valida la



sua nomina in rappresentanza del settore e, non potendolo sostituire legittimamente in altro modo, di dover violare la regola di composizione della giunta, ovvero di rispettare tale regola di composizione e violare invece quella che prescrive il requisito in questione.

Peraltro, a tal proposito, si ritiene necessario evidenziare che la questione al momento non si pone in quanto l'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 23/2010 stabilisce che *"Le incompatibilità, i vincoli, le limitazioni ed i requisiti previsti dal presente decreto legislativo per i componenti degli organi degli enti del sistema camerale, decorrono dal primo rinnovo degli organi successivo al termine di cui al comma 1, primo periodo."*

L'interpretazione letterale corrente della predetta disposizione, infatti, come emersa anche in occasione di incontri e convegni, fa sì che ai fini della nomina di componenti degli organi camerali rinnovati successivamente al termine di cui al comma 1, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 23/2010, non hanno rilievo i mandati eventualmente svolti anteriormente al primo rinnovo effettuato in applicazione del medesimo decreto legislativo.

4) Procedure e cause ostative in sede di sostituzione dei singoli componenti del Consiglio

La Regione Piemonte ha chiesto di conoscere se, in caso di sostituzione di componenti del Consiglio in corso di mandato, debba essere applicato l'articolo 11 del d.m. n. 156/2011, richiamando e verificando le cause ostative previste dall'articolo 13 della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010.

Questo Ministero ritiene che le sostituzioni dei componenti di consigli camerali, in corso di mandato, debba essere effettuata tenendo conto della normativa vigente al momento dell'emanazione dell'atto di nomina e quindi tenendo conto delle procedure e termini previste dall'articolo 11 della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010.

Resta inteso che trovano applicazione anche i nuovi principi contenuti nel decreto legislativo n. 23/2010 e precisamente il potere sostitutivo posto in capo alla Regione nel caso di mancata designazione da parte delle associazioni, il rispetto del principio delle pari opportunità e non da ultimo i requisiti e le cause ostative previste dall'articolo 13 della legge n. 580/1993 così come modificato dal decreto legislativo n. 23/2010.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0039351 - 07/03/2014 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Rinnovo consiglio camerale d.m. 4.08.2011, n. 156- Richiesta di parere.

Si fa seguito alla mail ricevuta in data 24.02.2014 con la quale codesta camera ha rappresentato la seguente problematica. Nell'ambito della procedura di ricostituzione del consiglio camerale un'associazione cooperativa ha chiesto di conoscere attraverso quali dati deve attestare la propria operatività nella circoscrizione provinciale e se le cooperative inattive, in regola con i versamenti associativi, possono essere utilizzate ai fini del calcolo della rappresentatività.

In proposito, in merito alla prima questione lo scrivente rappresenta che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156, le organizzazioni di categoria devono presentare un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema allegato A) al decreto, contenente, tra l'altro, "le informazioni documentate, anche attraverso copia dello statuto, in merito alla propria natura e alle proprie finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati, nonché all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative, ai servizi resi e all'attività svolta nella circoscrizione...",". Nell'allegato A), infatti, le organizzazioni devono indicare e trasmettere i documenti necessari al fine di "documentare la natura dell'associazione e le relative finalità di tutela e promozione degli interessi degli associati", "l'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative" e "l'attività svolta e i servizi resi".

L'operatività dell'organizzazione deve essere dimostrata attraverso prove documentali di servizi resi ai propri associati da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione territoriale: quindi l'organizzazione in esame, a parere di questo Ministero, deve produrre la documentazione utile a dimostrare di aver svolto la propria attività, di aver reso servizi ai propri associati da almeno tre anni, quindi, per esempio, prove documentali di corsi, seminari, costituzione in giudizio ecc.

L'organizzazione deve, inoltre produrre tutta la documentazione utile a dimostrare l'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture operative anche, per esempio, attraverso contratti di locazione per dimostrare l'esistenza della sede e la disponibilità di locali dove svolgere la propria attività.

In merito alla seconda questione prospettata lo scrivente ritiene necessario ribadire che le associazioni possono utilizzare le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese che risultano regolarmente iscritte a norma di statuto e che operano nel settore per il quale l'organizzazione intende concorrere individuato attraverso il codice Ateco dichiarato alla camera di commercio.

Fermo restando la definizione di numero delle imprese indicato nell'articolo 1, comma 1, lett. f) del decreto 4 agosto 2011, n. 156 come "il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie



economiche e amministrative", le organizzazioni devono dichiarare per le imprese associate il settore di attività, principale o promiscuo, con riferimento al settore per il quale intendono concorrere; settore di attività che verrà verificato dalla camera di commercio sul registro delle imprese. Le organizzazioni non possono, quindi, utilizzare imprese per le quali non è possibile verificare dai dati presenti nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) il codice Ateco corrispondente al settore o operanti in settori diversi da quelli per i quali si intende concorrere.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

P



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0060086 - 10/04/2014 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA
PERUGIA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

Oggetto: Procedimento rinnovo Consiglio camerale - richiesta di parere

Con nota n. 7644 del 2.04.2014 codesta camera ha chiesto il parere dello scrivente in merito ad alcune istanze ricevute da alcune organizzazioni di categoria partecipanti al procedimento di rinnovo del consiglio attualmente in corso e precisamente ha rappresentato quanto segue.

1) A seguito dei controlli effettuati in relazione all'elenco (allegato A al d.m. 4.08.2011, n. 156) presentato da alcune organizzazioni per concorrere all'assegnazione del settore artigianato codesta camera di commercio ha riscontrato alcune imprese non in possesso della qualifica artigiana e che, quindi, non possono essere utilizzate per tale settore; in relazione a tali imprese le organizzazioni di categoria hanno richiesto a codesta camera se fosse possibile computare tali imprese per concorrere all'assegnazione di altri settori per i quali le medesime organizzazioni concorrono.

In proposito lo scrivente ritiene necessario evidenziare che le organizzazioni sono tenute, ai sensi dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, a presentare, pena esclusione dal procedimento di rinnovo del consiglio camerale, l'elenco delle imprese associate.

Tali elenchi devono essere redatti secondo lo schema ai cui all'allegato B al D.M. n. 156/2011 e sono presentati, a norma del comma 4 dell'articolo 2 dello stesso decreto, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445.

In merito a tali elenchi le camere di commercio nello svolgimento dell'attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della regione competente, effettuano i necessari controlli al fine di verificare, con riferimento alla completezza e coerenza delle informazioni dichiarate in tali elenchi, la presenza dei requisiti necessari con riferimento allo specifico settore per il quale la stessa organizzazione intende concorrere.

Qualora in base ai controlli effettuati le camere di commercio riscontrino delle irregolarità le medesime camere comunicano all'organizzazione di categoria interessata tali



discordanze per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate.

Le imprese per le quali non è stato possibile procedere alla regolarizzazione da parte dell'organizzazione non possono essere utilizzate ai fini del calcolo della rappresentatività della medesima organizzazione con riferimento al procedimento di rinnovo del consiglio camerale.

2) Alcune organizzazioni di categoria hanno richiesto se fosse possibile computare tra le imprese inserite nell'allegato A) presentato per la partecipazione al settore agricoltura le imprese artigiane e cooperative in quanto le medesime organizzazioni non concorrono all'assegnazione dei seggi "artigianato" e "cooperazione". In merito codesta camera ha rappresentato informalmente alle organizzazioni di categoria richiedenti che, ai sensi dell'articolo 4 del d.m. n. 155/2011 tale richiesta non potrà essere accolta.

In proposito lo scrivente evidenzia che possono essere utilizzate, al fine di concorrere all'assegnazione del settore agricoltura tutte le imprese operanti nel medesimo settore che non rivestano la qualifica di artigiano o che siano costituite in forma di cooperativa.

Al fine di garantire coerenza fra i criteri di rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua concreta costituzione, i criteri di cui all'articolo 4 del decreto 4.08.2011, n. 155 trovano, infatti, come più volte ribadito dallo scrivente, applicazione anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011.

L'organizzazione potrà utilizzare, quindi, per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato esclusivamente le imprese artigiane, così come definite dall'articolo 3 della legge 8.08.1985, n. 443 e annotate nella sezione speciale del registro delle imprese, regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011; tali imprese devono, inoltre, per essere utilizzate per concorrere all'assegnazione del seggio per l'artigianato appartenere ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori.

L'organizzazione potrà e dovrà utilizzare, infine, per concorrere all'assegnazione della rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa tutte le imprese cooperative regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011, appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori.

3) Un'organizzazione di categoria ha chiesto di computare imprese la cui cancellazione dal registro delle imprese è stata disposta esattamente il 31.12.2012; anche in tal caso codesta camera ha, già, rappresentato informalmente all'organizzazione di categoria richiedente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del d.m. 4.08.2011, n. 156, tale richiesta non potrà essere accolta.

In proposito lo scrivente rappresenta che possono essere incluse negli elenchi da parte delle organizzazioni di categorie tutte le imprese, iscritte alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla pubblicazione dell'avviso al registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della camera di commercio e che risultano regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma



2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011. Nel caso di codesta camera, atteso che l'avviso è stato pubblicato nel dicembre 2013 è necessario che le imprese risultino effettivamente iscritte al registro delle imprese alla data del 31.12.2012.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Vecchio'.

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner, possibly reading 'DE'.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0067049 - 16/03/2012 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

NUORO

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

**Oggetto: Quesiti su procedure rinnovo consiglio camerale ai sensi del decreto ministeriale
4 agosto 2011, n. 156 -**

Con nota n. 1118 del 1.03.2012 codesta camera di commercio ha trasmesso i sottoindicati quesiti relativi all'applicazione del decreto ministeriale indicato in oggetto.

1) Conteggio unità locali

Codesta camera di commercio ha chiesto di conoscere se le unità locali ubicate nella circoscrizione di Nuoro e appartenenti ad un'unica impresa possono concorrere a determinare la rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale la stessa risulta regolarmente iscritta.

Inoltre ha chiesto se le unità locali ubicate nella circoscrizione territoriale di Nuoro, ma appartenenti ad un'impresa avente sede in altra circoscrizione, possano concorrere a determinare la rappresentatività dell'organizzazione di categoria alla quale l'impresa risulta regolarmente iscritta.

A tal proposito si ritiene necessario evidenziare che l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente, tra l'altro, *"il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."*

A tal proposito si richiama l'articolo 1, comma 1, lett. f) dello stesso decreto n. 156/2011 che definisce il numero delle imprese come *"il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative"*.



Alla luce del combinato disposto di tali norme l'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della camera di commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011.

Pertanto l'organizzazione potrà dichiarare e riportare nell'allegato A) allo stesso decreto sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.

Analogamente l'organizzazione di categoria potrà dichiarare e riportare nell'allegato A) al decreto n. 156/2011, anche le unità locali, per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell'organizzazione di categoria stessa a norma di statuto, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di costituzione del consiglio, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione.

2) Impresa avente sede legale e unità locali esercitanti attività promiscua

Codesta camera di commercio, alla luce del disposto dell'articolo 2, comma 5, del decreto n. 156/2011 e di quanto già chiarito dallo scrivente al paragrafo 3.4) della nota n. 217427 del 16.11.2011, ha chiesto di conoscere se, nel caso di impresa che svolge attività promiscua, riconducibile a diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che alle proprie unità locali, l'organizzazione a cui l'impresa aderisce possa scegliere di concorrere per i diversi settori utilizzando a tal fine la sede legale e le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle quali le stesse operano.

A tal proposito lo scrivente ritiene corretta l'interpretazione fornita da codesta camera purchè l'organizzazione utilizzi l'impresa o l'unità locale con riferimento al settore nella quale le stesse operano e che la stessa sede o unità locale non sia utilizzata per l'assegnazione di seggi diversi da parte della stessa organizzazione e nel valutare gli altri parametri (occupazione, valore aggiunto, e diritto annuale) gli stessi siano ripartiti fra le unità locali stessi in modo da evitare duplicazioni.

3) Divieto di duplicazione e libertà di individuazione del settore nel cui elenco includere un'impresa

Codesta camera di commercio ha chiesto se lo scrivente condivide l'interpretazione in base alla quale è rimessa alla scelta dall'organizzazione l'individuazione del settore per la quale utilizzare l'impresa, purchè quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni. Inoltre, ha chiesto, in assenza di specifiche disposizioni dettate dal decreto n. 156/2011, se è corretto estendere l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 del decreto 4 agosto 2011, n. 155, definiti per evitare duplicazioni nelle procedure di calcolo per la ripartizione dei seggi, anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011.



In particolare codesta camera si riferisce al caso in cui l'organizzazione intende partecipare all'assegnazione del seggio del settore artigianato e chiede se l'organizzazione possa utilizzare tutte le imprese artigiane che aderiscono ad essa, facendo quindi, prevalere lo status di artigiano rispetto all'appartenenza al settore, purchè ovviamente le stesse imprese non siano utilizzate dalla stessa organizzazione per partecipare all'assegnazione di seggi diversi.

Lo scrivente ritiene condivisibile l'interpretazione fornita da codesta camera di commercio in merito al fatto che all'organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per la quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purchè quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni ma ritiene, invece, che i criteri di cui all'articolo 4 del decreto n. 155/2011 debbano trovare opportuna applicazione anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011, per garantire coerenza fra i criteri di rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua concreta costituzione.

Questo Ministero, in analogia a quanto viene considerato ai fini dell'assegnazione dei settori economici, ritiene che l'organizzazione potrà utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato, tutte le imprese artigiane appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare anche un'impresa artigiana appartenente ai restanti settori (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).

L'impresa che opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore artigianato.

4) Modalità di presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni/associazioni.

Codesta camera ha chiesto il parere dello scrivente in merito alla trasmissione da parte delle organizzazioni/associazioni della documentazione richiesta ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del decreto n. 156/2011 tramite Posta Elettronica Certificata.

A tal proposito lo scrivente evidenzia che l'articolo 2, comma 4, e l'articolo 3, comma 3, del decreto n. 156/2011 prevedono che le organizzazioni/associazioni presentino l'elenco rispettivamente di cui all'allegato B) e D) *"su apposito supporto digitale.....sottoscritto con firma digitale, a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, crittografato con la tecnica asimmetrica, utilizzando una chiave pubblica indicata dalla camera di commercio e da questa resa nota anche tramite pubblicazione in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, ovvero consegnato e conservato, salvo esigenze di verifica, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in busta chiusa sigillata."*

La trasmissione a mezzo PEC non è quindi prevista, ma è anzi espressamente disposto l'invio o la consegna di un apposito "supporto digitale".



Peraltro, la previsione che l'elenco sia crittografato ovvero consegnato e conservato in busta chiusa sigillata è stata introdotta dal decreto n. 156/ 2011 al fine di garantire il massimo livello di protezione dei dati contenuti nell'elenco; tale garanzia verrebbe meno, come, peraltro, fatto osservare anche dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, se le organizzazioni/associazioni utilizzassero la PEC; in tal caso, infatti, non sarebbe possibile considerare, come richiesto da codesta camera, quale supporto digitale il computer che riceve la PEC e sarebbe necessario salvare i files ricevuti, crittografati, su un apposito supporto digitale, aprendo gli stessi anche in assenza di specifiche esigenze di verifica.

La documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4, unitamente agli elenchi allegati B) e D), dovrà, pertanto, pervenire alla camera di commercio entro il termine di 40 giorni dalla pubblicazione del bando , tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o presentazione a mano.

In relazione alla data di ricezione della documentazione si richiama l'attenzione su quanto già espresso in merito al punto 3.2) della nota di questo Ministero n. 217427 del 16.11.2011.

5) Presentazione elenchi associati in allegato allo schema di dichiarazione di cui all'allegato B) e all'allegato D) al dm n. 156/2011 anziché nel corpo della dichiarazione

Codesta camera di commercio ha chiesto se gli elenchi di cui agli allegati B) e D) possono essere presentati come allegati alle relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà purché firmati digitalmente e su apposito supporto digitale.

L'articolo 2, comma 5 e l'articolo 3, comma 3 prevedono la presentazione degli elenchi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritti dal legale rappresentante e redatti secondo gli schemi di cui agli allegati B) e D).

Gli elenchi degli associati devono, pertanto, essere dichiarati dal legale rappresentante nelle forme previste dagli allegati B) e D) ed indicano nel dettaglio il numero delle imprese o degli iscritti all'organizzazione/associazione già dichiarati ai punti 4) degli stessi allegati B) e D), mentre la soluzione proposta da codesta camera, oltre a non corrispondere al dettato normativo, renderebbe difficile garantire in ogni fase del procedimento la dimostrazione della corrispondenza della predetta dichiarazione all'elenco cui la stessa si riferisce.

Tali elenchi saranno conservati dalla camera di commercio ed aperti, in relazione ad apposite esigenze di verifiche, con le modalità indicate nell'articolo 7 del decreto n. 156/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Rinnovo Consiglio Camerale CCIAA di Cremona

Quesito:

La scrivente Camera di Commercio chiede, in assenza di specifiche disposizioni dettate dal decreto n. 156/2011, se è corretto applicare i criteri di cui all'articolo 4 del decreto 155/2011 anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011 al fine di garantire coerenza fra i criteri di rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione delle composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua concreta costituzione.

In particolare questa Camera si riferisce a due casistiche particolari:

1. Caso in cui l'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare all'assegnazione del seggio del settore del commercio. Si chiede se l'organizzazione possa utilizzare tutte le imprese che ad essa aderiscono e che abbiano codice ATECO riconducibile al settore commercio o se si debbano da queste escludere quelle imprese che pur avendo codice ATECO riconducibile al settore commercio siano qualificate come imprese artigiane o cooperative.
2. Caso in cui l'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare all'assegnazione del seggio del settore del commercio. Si chiede se l'organizzazione possa utilizzare tutte le imprese che ad essa aderiscano e che abbiano codice ATECO riconducibile al settore industria o se si debbano da queste escludere quelle imprese che pur avendo codice ATECO riconducibile al settore industria siano qualificate come imprese artigiane o cooperative.

Risposta: Questo Ministero ha già formulato un orientamento in merito alle questioni evidenziate, nella risposta al quesito formulato dalla CCIA di Nuoro (che si allega). Comunque questo Ministero ha espresso l'orientamento che all'organizzazione è rimessa la scelta di individuare il settore per la quale utilizzare l'impresa con attività promiscua, purché quest'ultima operi in quel settore e non vengano effettuate duplicazioni ma ha ritenuto, invece, che i criteri di cui all'articolo 4 del decreto n. 155/2011 debbano trovare opportuna applicazione anche ai procedimenti disciplinati dal decreto n. 156/2011, per garantire coerenza fra i criteri di rappresentatività settoriale utilizzati nella determinazione della composizione del consiglio e quelli poi utilizzati nella sua concreta costituzione.

Quindi l'organizzazione dovrà utilizzare per concorrere all'assegnazione del seggio dell'artigianato o della cooperazione, tutte le imprese artigiane o cooperative appartenenti ai settori agricoltura, industria, commercio e altri settori, mentre potrà utilizzare, per questi fini, anche un'impresa artigiana o cooperativa appartenente ai restanti settori (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) solo se la stessa opera anche in uno dei settori sopra richiamati (agricoltura, industria, commercio e altri settori).

L'impresa che opera esclusivamente nei settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo potrà essere utilizzata solo per concorrere all'assegnazione dei rispettivi settori e non per il settore artigianato o della cooperazione.

Premesso quanto sopra sia nel primo quesito (all'assegnazione del seggio del settore del commercio) che nel secondo quesito (assegnazione del seggio del settore dell'industria) è corretto escludere dall'assegnazione del relativo seggio le imprese artigiane e cooperative riconducibili al settore commercio e industria, che devono essere utilizzate esclusivamente per la rappresentazione del settore artigianato o della cooperazione.

Se le stesse svolgono attività promiscua (quindi codice ATECO riconducibili commercio o industria e contestualmente codice ATECO riconducibile a assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) l'organizzazione potrà scegliere se far valere le stesse per i settori specifici (assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo) o per l'assegnazione della rappresentanza dell'artigianato o della cooperazione, restando comunque esclusi i settori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e altri settori.

Scheda quesito n.1

Mittente: Giacomo Mazzarino

Per conto di: CCIAA di Varese

CCIAA di Milano

Data: 7 dicembre 2011

Area: Rinnovo Consiglio e Giunta camerale

Oggetto: imprese aderenti ad associazioni nazionali o settoriali

Premessa:

Con riferimento a quanto precisato da codesto Ministero sia in risposta a un precedente quesito formulato dalla CdC di Milano sia nella nota prot.0217427 del 16/11 u.s. in merito al divieto di duplicazione di imprese appartenenti ad articolazioni territoriali o settoriali di una medesima organizzazione, alcune associazioni di categoria hanno segnalato il caso di imprese, aderenti alle categorie nazionali e/o ad altre emanazioni del sistema delle rappresentanze datoriali (es. le cosiddette associazioni "verticali"), che non versano una quota associativa all'associazione locale, ma solo a quella di livello territoriale superiore oppure a quella verticale; in alcuni casi può accadere che l'associazione di livello nazionale o regionale trasmetta all'associazione territoriale l'elenco dei pagamenti ricevuti, comunicando che è possibile procedere all'iscrizione della relativa impresa.

Quesito

Tali imprese, iscritte all'associazione di livello territoriale nazionale oppure alle emanazioni "verticali" del sistema delle rappresentanze datoriali possono essere conteggiate nel computo totale degli iscritti all'associazione territoriale che partecipa all'assegnazione dei seggi nel Consiglio camerale? Si sottolinea che in questo caso non vi sarebbe duplicazione.

risposta: come evidenziato nella nota n. 0217427 del 16.11.2011 il principio della libertà associativa, richiamato nel comma 3 dell'articolo 12 della legge n. 580/1993 e ribadito in termini generali dal comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 180/2011 relativo allo statuto delle imprese, "consente a due associazioni diverse di fare riferimento ad una medesima impresa ai fini della dimostrazione della propria rappresentatività - purché si tratti di impresa regolarmente iscritta ad entrambe e purché abbia pagato distintamente ad entrambe la propria quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio - e di includerla negli elenchi delle imprese iscritte prodotti rispettivamente ai fini della procedura di costituzione del Consiglio. E' necessario però che si tratti di "associazioni effettivamente diverse e non di articolazioni organizzative della medesima associazione".

Il caso prospettato da codeste camere sembra ricadere nella ipotesi sopra evidenziata; resta inteso che l'associazione di livello nazionale o regionale deve trasmettere all'associazione territoriale l'elenco dei pagamenti ricevuti, al fine di consentire alla quest'ultima di conteggiare legittimamente l'impresa dimostrando eventualmente il prescritto requisito del pagamento delle quote associative.

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0017534 - 03/02/2014 - uscita



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

Divisione XXII - Sistema Camerale -

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

MACERATA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

Oggetto: procedura rinnovo Consiglio camerale – richiesta

Con mail del 22.01.2014 codesta camera ha rappresentato di aver avviato le procedure di rinnovo del consiglio camerale il 27 dicembre 2013 e che il termine per la presentazione della documentazione da parte delle organizzazioni scade il prossimo 5 febbraio.

In particolare codesta camera ha rappresentato che il consiglio camerale ha aggiornato lo statuto e ha definito, ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.i.m., la ripartizione dei consiglieri secondo le caratteristiche economiche della circoscrizione territoriale; in tale sede il consiglio non ha individuato il settore "altri settori" ed ha attribuito il seggio al settore economico che aveva i resti più alti. In tale modo il consiglio non ha attribuito a "Altri settori" una rappresentanza autonoma in consiglio.

Premesso quanto sopra codesta camera chiede di sapere se le imprese che avrebbero potuto concorrere all'assegnazione del seggio "altri settori" possono essere utilizzate *"nel settore prevalente al quale l'associazione partecipa"* o debbano essere escluse dal conteggio.

In particolare lo scrivente rappresenta che i settori economici, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del d.m. 4 agosto 2011, n. 155, sono individuati sulla base della classificazione ufficiale delle attività economiche definite a livello internazionale da ISIC e da NACE e a livello italiano da ATECO, secondo il prospetto allegato al decreto stesso; in particolare "Altri settori" è individuato dalle seguenti classificazioni ATECO: P "Istruzione", Q "Sanità e assistenza sociale", R "Attività sportive, ...", S "Altre attività di servizi" e T "Attività di famiglie e convivenze...".

Si ritiene, inoltre, opportuno rappresentare che le organizzazioni di categoria possono utilizzare, al fine del concorso dell'assegnazione del seggio, le imprese che operano nel settore di attività relativo al seggio per cui concorrono, sia che si tratti di attività principale che di attività promiscua.



Nel caso in cui le imprese svolgono attività promiscua le organizzazioni possono scegliere per quale settore utilizzare la stessa, purché l'impresa operi negli stessi, e al fine di evitare duplicazioni non è possibile utilizzare la stessa impresa per la partecipazione all'assegnazione di seggi diversi da parte di una stessa associazione.

Alla luce di quanto esposto le imprese che operano in via esclusiva nei settori P, Q, R, S e T (che individuano "altri settori") possono essere utilizzate esclusivamente per l'attribuzione del seggio "Altri settori", mentre possono essere utilizzate per l'attribuzione dei settori individuati dal consiglio solo se svolgono attività anche in detti settori.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

DE



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione **XII - Sistema Camerale**

ALLA CONFINDUSTRIA LECCO
VIA CAPRERA, 4
23900 LECCO

OGGETTO: Rinnovo consiglio camerale d.m. 4.08.2011, n. 156 - Richiesta di parere.

Si fa seguito alla mail inviata in data 5 febbraio c.a. con la quale codesta Associazione ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito alla possibilità di conteggiare fra i numero dei dipendenti delle imprese associate e dichiarati dall'organizzazione nell'allegato A) al decreto n. 156/2011 ~~i lavoratori interinali~~ quali dipendenti dell'agenzia interinale con riferimento all'assegnazione del settore servizi, escludendo, invece, la possibilità di considerarli dipendenti dell'impresa alla quale l'agenzia li presta per svolgere la loro attività.

In merito questo Ministero ritiene necessario evidenziare che, come indicato nella nota all'allegato A) del decreto ministeriale n. 156/2011, non possono essere considerati tra il numero dei dipendenti i lavoratori interinali di cui le imprese usufruiscono per lo svolgimento dell'attività dell'impresa.

I lavoratori interinali potranno essere considerati solo tra il numero dei dipendenti dell'Agenzia interinale con la quale intrattengono un rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RDE

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0016597 - 05/02/2015 - USCITA



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0176648 - 13/08/2012 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
BOLOGNA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
VIALE ALDO MORO 52,
40127 BOLOGNA

OGGETTO: Quesiti su procedure rinnovo Consiglio camerale (D.M. 156/2011).

Con la nota n. 30323 del 6.08.2012 codesta ha chiesto il parere di questo Ministero in merito alle seguenti questioni:

1) lo statuto di un'associazione cooperativa con diffusione territoriale su base provinciale prevede che un'impresa aderisca alla Confederazione nazionale per il tramite delle Unioni territoriali e che l'Unione territoriale competente sia quella nella cui circoscrizione l'impresa aderente ha la sede legale. Ad esempio una cooperativa con sede legale a Milano ed un'unità locale denunciata alla camera di commercio di Bologna deve necessariamente aderire solo e soltanto alla organizzazione cooperativa di Milano e non può aderire all'organizzazione cooperativa di Bologna. Codesta camera di commercio chiede di conoscere se l'unità locale denunciata nel registro delle imprese di Bologna, facente capo ad un'impresa iscritta nell'organizzazione di Milano possa essere conteggiata ai fini del calcolo della rappresentatività dall'organizzazione cooperativa di Bologna.

A tal proposito si ritiene necessario evidenziare che l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 prevede che le organizzazioni di categoria devono far pervenire alla camera di commercio un'unica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente, tra l'altro, "il numero delle imprese che risultano iscritte, a norma del proprio statuto,



alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'avviso, purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione."

A tal proposito si richiama l'articolo 1, comma 1, lett. f) dello stesso decreto n. 156/2011 che definisce il numero delle imprese come *"il numero complessivo delle imprese, delle sedi secondarie e delle unità locali operanti nelle singole circoscrizioni territoriali delle camere di commercio iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative"*.

Alla luce del combinato disposto di tali norme l'organizzazione potrà dichiarare ai fini della determinazione della propria rappresentatività, il numero delle imprese, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione territoriale per la quale intende concorrere all'assegnazione dei seggi del consiglio della camera di commercio, comprensivo delle unità locali, appartenenti alla stessa e iscritte nella stessa circoscrizione. Le imprese dovranno, ovviamente, risultare regolarmente iscritte all'organizzazione stessa, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 del decreto n. 156/2011.

Pertanto l'organizzazione potrà dichiarare e riportare nell'allegato B) allo stesso decreto sia la sede legale che le diverse unità locali ubicate nella stessa circoscrizione territoriale.

Analogamente l'organizzazione di categoria potrà dichiarare e riportare nell'allegato B) al decreto n. 156/2011, anche le unità locali, anche se di imprese aventi sede in altra circoscrizione, per le quali sono stati assolti gli obblighi associativi nei confronti dell'organizzazione di categoria stessa a norma di statuto, iscritte nel registro delle imprese della circoscrizione per la quale concorre al procedimento di costituzione del consiglio.

Si ritiene non sia rilevante a tal fine a quale sede locale sia stato effettuato il pagamento della quota associativa, purché tale pagamento sia comunque dimostrabile in sede di controllo e dalle norme statutarie risulti chiaramente l'unitarietà della relativa organizzazione associativa, prevalendo invece l'esigenza di rappresentare ciascuna unità locale nel territorio di operatività ed escludendo in ogni caso duplicazioni.

2) Codesta camera di commercio chiede di conoscere se i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d'opera possono essere ricompresi nella dizione "soci prestatori d'opera" riportata nell'allegato A) al D.M. n. 156/2011. A tal fine, come già ribadito nella circolare n. 3536/C, peraltro, richiamata da codesta camera, si ritiene di evidenziare che, attesa la specifica natura delle cooperative, possono essere conteggiati nel parametro dell'occupazione solo nel caso delle cooperative di lavoro nelle quale il socio è effettivamente anche un lavoratore.

Il socio prestatore d'opera partecipa alla cooperativa conferendo un'attività lavorativa suscettibile di valorizzazione economica e in virtù della quale diviene appunto socio. La



prestazione dell'attività, definita in senso ampio "lavorativa", è il presupposto per l'inserimento all'interno della struttura societaria in qualità di socio e viene espletata in adempimento di obblighi derivanti dal contratto di società e non di contratto di lavoro.

Pertanto i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di prestazione d'opera potranno essere inseriti nella categoria "soci prestatori d'opera".

3) Codesta camera ha chiesto i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di co.co.pro. e i lavoratori non soci con contratto di co.co.pro. possono essere contati tra i dipendenti.

Giova ricordare che la definizione di socio lavoratore di cooperative può essere rinvenuta nell'articolo 1 della legge 3 aprile 2001 il quale stabilisce al comma 3 che *"Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte."*

Pertanto i soci lavoratori di cooperativa inquadrati con contratto di co.co.pro. potranno essere conteggiati tra la voce "dipendenti" dell'allegato A) al D.M. n. 156/2011 tra i quali risultano ricompresi i soci di cooperativa iscritti nei libri paga (oggi Libro Unico del Lavoro).

Nel caso di lavoratori non soci inquadrati con contratto di co.co.pro. giova ricordare che i contratti a progetto (co.co.pro.) sono una tipologia di contratto di lavoro disciplinata dall'articolo 61 e seguenti decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, c.d. Legge Biagi, così come modificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita". I contratti a progetto sono inquadrati nella tipologia dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e devono essere riconducibili a uno a uno a specifici progetti determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore (art. 61, comma 1 del d.lgs. n. 163/2003).

Premesso quanto sopra e tenuto conto che all'allegato A) al D.M. n. 156/2011 è precisato che nella categoria "dipendenti" non possono essere considerati i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si ritiene che i lavoratori non soci di cooperative non possono essere conteggiati ai fini del calcolo della rappresentatività dell'associazione alla quale l'impresa cooperativa è associata.



4) Codesta camera di commercio ha chiesto se nel calcolo delle unità lavorative, con riferimento ai dipendenti a tempo determinato, possa essere ammessa l'approssimazione all'unità nel caso di presenza di "resti".

A tal proposito questo Ministero ritiene necessario chiarire che *"le persone occupate sono calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno precedente alla rilevazione"* e quindi ne consegue che un *"singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può esser considerato in nessun caso come unità intera."*

Pertanto le unità di personale devono essere considerati per i giorni lavorativi prestati nell'anno, il totale di tali giorni lavorativi devono essere calcolati in termini di media annua senza tener conto di alcuna approssimazione o in eccesso o in difetto e solo sul risultato di tale media potrà essere effettuata eventuale approssimazione in eccesso o in difetto con il normale criterio matematico di approssimazione all'unità più vicina.

5) E' stato chiesto se è corretto indicare nell'allegato B) le unità locali dell'impresa, dichiarata per la partecipazione ad un determinato settore, anche se le unità locali hanno un codice ATECO diverso dall'impresa.

A tal proposito si evidenzia che l'organizzazione, ai fini dell'assegnazione di un seggio, potrà utilizzare solo l'impresa e le unità locali operanti nel settore di riferimento; nel caso di impresa che svolge attività promiscua, riconducibile a diversi settori economici, sia con riferimento alla sede legale che alle proprie unità locali, sarà l'organizzazione a cui l'impresa aderisce che potrà scegliere di concorrere per i diversi settori utilizzando a tal fine la sede legale e le diverse unità locali con riferimento ai settori nelle quali le stesse operano.

L'organizzazione potrà utilizzare l'impresa o l'unità locale con riferimento al settore nella quale le stesse operano così come risultanti dai relativi codici ATECO e non in maniera difforme da tali codici; ovviamente, al fine di evitare duplicazioni, la stessa sede o unità locale non potrà essere utilizzata per l'assegnazione di seggi diversi da parte della stessa organizzazione, come espressamente chiarito dall'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del DM n. 156/2011.

Si ritiene, inoltre, necessario chiarire con l'occasione che l'organizzazione potrà scegliere di utilizzare un'impresa che svolge attività promiscua in funzione del codice ATECO ai fini dell'assegnazione del settore di riferimento e non è vincolata al solo settore nel quale l'impresa stessa svolge attività prevalente.

6) In relazione a quanto precisato nell'allegato A) al D.M. n. 156/2011 in merito al fatto che *"un singolo dipendente stagionale o contratto part time non può in nessun caso essere indicato come unità intera"* codesta Camera ha chiesto di conoscere se è corretto indicare alle organizzazioni quale metodologia di calcolo, quella contenuta nel decreto del Ministero delle attività produttive 18.04.2005 concernente "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" e già adottata dall'ISTAT ai sensi del sistema europeo



dei conti-SEC 95-Unità di lavoro. In tal caso in considerazione del fatto che il decreto considera un mese lavorativo per tutti i lavoratori che effettuano più di 15 giorni al mese codesta Camera chiede di conoscere come devono essere computati i lavoratori che effettuano meno di 15 giornate.

A tal proposito si rinvia alla risposta fornita al punto 4), che già evidenzia che il calcolo va effettuato con riferimento alle giornate lavorative senza arrotondamenti preliminari neppure su base mensile.

7) Codesta camera chiede di conoscere se i VOUCHER possono essere considerati nel novero degli occupati e, in caso positivo, come devono essere calcolati gli occupati per arrivare all'unità.

In proposito lo scrivente evidenzia che l'articolo 72 del decreto legislativo 10.09.2003, n. 276 così come modificato dalla legge 28.06.2012, n. 92, prevede che *"per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio....."*

Si tratta, quindi, di una particolare modalità di prestazione lavorativa la cui finalità è quella di regolamentare quelle prestazioni occasionali, definite appunto "accessorie", che non sono riconducibili a contratti di lavoro in quanto svolta in modo saltuario e tutelare situazioni non regolamentate; il pagamento di tali prestazioni avviene mediante "buoni lavoro" (voucher). (vedi sito www.inps.it).

Considerato che tali prestazioni non incidono sullo stato di inoccupato e disoccupato e che possono essere svolte anche da soggetti già inseriti nella categoria "dipendenti" per altra impresa (per es. lavoratori in cassa integrazione), si ritiene che non debbano essere considerate ai fini del calcolo del numero dei dipendenti nella valutazione di rappresentatività per il rinnovo degli organi camerali, in analogia a quanto già previsto per le prestazioni di collaborazione continuata e collaborativa.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

*Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

AL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. PIERLUIGI GIUNTOLI
C/O CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LIVORNO

per conoscenza

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
LIVORNO
GROSSETO

**OGGETTO: richiesta parere su istanze organizzazioni imprenditoriali dirette al differimento
termine avvio procedimento**

Si fa seguito alla nota ricevuta in data 4.11.2015 con la quale la SS.VV ha rappresentato alcune problematiche relative al procedimento di costituzione del nuovo ente camerale.

In particolare dopo l'emanazione della norma statutaria le organizzazioni imprenditoriali delle province di Livorno e Grosseto hanno inviato delle formali richieste di posticipo dell'avvio del procedimento motivate dalle difficoltà derivanti dalla gestione di un procedimento che non consente, allo stato attuale, di assicurare una rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle organizzazioni imprenditoriali dei territori coinvolti.

Si chiede pertanto di avere indicazioni operative in merito alle richieste avanzate dalle organizzazioni imprenditoriali.

In proposito questo Ministero rappresenta quanto segue.

Il commissario ad acta è un organo straordinario nominato dal Ministro dello sviluppo economico - d'intesa con la Conferenza Stato Regioni- al quale sono stati conferiti i poteri necessari ad avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova camera e a svolgere tutti i compiti necessari e propedeutici per la nascita della nuova camera; per lo svolgimento di tali compiti l'attuale quadro normativo non contiene una specifica normazione in termini di tempistica.

Tuttavia esistono nelle norme vigenti di riferimento alcune disposizioni che possono essere considerate ai fini dell'esame della problematica prospettata.

Nel caso di nomina di un commissario straordinario, a seguito dello scioglimento del consiglio, l'articolo 5, comma 4, della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modifiche e integrazioni, prevede che il medesimo commissario deve, pena decadenza dall'incarico, avviare le procedure per il rinnovo del consiglio camerale. Nel caso ordinario di ricostituzione del consiglio, invece, il Presidente della camera di commercio deve pubblicare, centottanta giorni prima della scadenza del consiglio, l'avviso dando avvio alle procedure di ricostituzione del consiglio stesso;



procedimento, che tenendo conto delle diverse fasi previste, ha una durata ordinaria di circa 6 mesi ed un ulteriore spazio di sei mesi prima dell'applicazione di sanzioni sostitutive quali il commissariamento.

Tenendo conto delle disposizioni sopra richiamate, pur nella consapevolezza che non sono specificatamente riferite né direttamente applicabili al procedimento straordinario di costituzione di un nuovo ente camerale a seguito di un processo di accorpamento fra le camere interessate, questo Ministero, ritiene che possa essere preso come riferimento nel caso in esame l'intero periodo necessario per raggiungere l'obiettivo che, comunque, in tutti i casi prospettati, è la costituzione di un nuovo consiglio camerale. Si può ragionevolmente ritenere, quindi, che l'obiettivo della nascita del nuovo ente debba essere conseguito in un arco temporale massimo di un anno.

Si deve evidenziare, peraltro, che il commissario *ad acta*, nel caso di costituzione del nuovo ente, deve garantire che il nuovo consiglio sia effettiva espressione dei tessuti economici delle province interessate lasciando alle organizzazioni di categoria i necessari momenti di confronto e di composizione dei giusti equilibri che saranno la base della nascita del nuovo ente camerale; risulta, infatti, affidato alla responsabile valutazione delle organizzazioni di categoria delle province interessate ed agli eventuali accordi o apparentamenti tra le stesse l'onere di assicurare che i tessuti economici da esse rappresentate trovino adeguata espressione in seno al consiglio camerale tenendo conto in primo luogo della effettiva rappresentatività dei diversi settori.

Premesso, quanto sopra, si ritiene che il commissario *ad acta* dovrà tener conto, nello svolgimento del proprio compito, da un lato di eventuali indicazioni espresse dai consigli delle camere accorpate e dell'altro dell'opportunità di favorire il massimo consenso possibile alle operazioni di accorpamento e, a tal fine, la migliore composizione degli equilibri tra le organizzazioni interessate per i diversi settori e i diversi territori. Resta ferma, peraltro, la necessità per il commissario di proseguire la propria attività al fine di giungere alla costituzione del nuovo ente camerale nel periodo complessivo sopra delineato, eventualmente dilatando o restringendo singole fasi dell'intero processo alla luce di motivate esigenze, ma tenendo, comunque, conto che il medesimo non ha alcuna discrezionalità nel rinviare gli adempimenti di propria competenza per le fasi i cui tempi sono direttamente regolati dalle norme vigenti e quando sussistono tutti i presupposti necessari al loro perfezionamento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale -

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0178165 - 31/10/2013 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO,

INDUSTRIA, ARTIGIANATO E

AGRICOLTURA

PERUGIA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE

P.ZZA SALLUSTIO, 21

00187 ROMA

Oggetto: Avvio procedure rinnovo Consiglio camerale - data pubblicazione avviso richiesta di parere

Con nota n. 24152 del 18.10.2013 codesta camera ha rappresentato che il proprio organo consiliare attualmente in carica si è insediato al 25 giugno 2009 e, pertanto, andrà a scadenza il 25 giugno 2014.

L'articolo 2 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 dispone che la pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura di rinnovo deve essere pubblicato centottanta giorni prima della scadenza del consiglio e tale termine per la camera di commercio di Perugia andrà a cadere il 27 dicembre 2013 giorno in cui le attività della camera saranno sospese in quanto, per ragioni di economicità la sede camerale verrà chiusa e il personale coattivamente collocato in ferie.

Per tale motivo codesta camera chiede se sia più opportuno anticipare la pubblicazione dell'avviso al 24 dicembre 2013 ovvero posticiparla al 30 dicembre 2013.

In proposito questo Ministero ritiene che pur non essendo il 27 dicembre 2013 un giorno festivo, stante la decisione di chiusura degli uffici autonomamente assunta da codesta camera e alla luce del disposto dell'articolo 155 c.p.c., sia più corretto rinviare la pubblicazione dell'avviso al primo giorno successivo non festivo e cioè al 30 dicembre 2013.

L'individuazione di tale termine, peraltro, non comporta alcun effetto nei confronti dei soggetti privati interessati relativamente ai termini della procedura in quanto tali termini sono stabiliti con riferimento all'effettiva data di pubblicazione dell'avviso, ferma restando la data di scadenza del Consiglio ed i termini di proroga e prorogatio delle sue funzioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

PG



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0136778 - 28/07/2014 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

IMPERIA

OGGETTO: Rinnovo consiglio camerale d.m. 4.08.2011, n. 156 - Richiesta di parere.

Si fa seguito alla nota n. 5277 del 21.07.2014 con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato che il proprio consiglio si è insediato in data 5.02.2010 e scadrà in data 4.02.2015; pertanto, i centottanta giorni prescritti dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 per la pubblicazione dell'avviso decorrono dall'8 agosto 2014.

Premesso quanto sopra e alla luce delle novità normative che interessano il sistema camerale e che potrebbero essere approvate nei prossimi mesi, codesta camera chiede se:

1) è possibile -sotto un profilo meramente giuridico- che questo Ministero conceda una deroga al termine iniziale previsto per l'avvio della procedura di rinnovo del consiglio camerale;

2) codesta camera deve, invece, procedere senza indugio all'avvio delle procedure di rinnovo nei termini previsti dalla normativa vigente.

In proposito lo scrivente rappresenta che il comma 1 dell'articolo 2 sopra citato prevede che il Presidente della Camera di commercio dà avvio alle procedure per la ricostituzione del Consiglio stesso *centottanta giorni* prima della scadenza del Consiglio pubblicando apposito avviso nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

Tale termine è stato individuato in modo da assicurare la conclusione della procedura e quindi la continuità di azione della camera di commercio tenendo conto della scadenza del medesimo consiglio e dei termini di proroga e prorogatio delle sue funzioni.

Pur tenendo conto dell'indirizzo del Governo desumibile anche dai criteri di delega per il riordino delle camere di commercio contenuti nel disegno di legge in corso di presentazione al Parlamento lo scrivente, alla luce dell'attuale complesso normativo, non può che invitare codesta camera a dare avvio, nei termini prescritti, alla procedura di rinnovo del consiglio camerale non essendo, inoltre, consentita, dalla normativa vigente, alcuna deroga a tale termine.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vegchio)

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it